

A. F. TRUCCO

NUOVO CODICE

PER

L'ISTRUZIONE MEDIA

*Raccolta di disposizioni vigenti con note,
richiami e doppio indice cronologico
e analitico di tutta la materia*

Vol. I.

Editori MARCHESE & CAMPORA
GENOVA (Certosa)
1926

Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della Istruzione Media e dei Convitti Nazionali. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 2 giugno 1923) (1)

Vittorio Emanuele III

Per Grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re D'Italia

La virtù della delegazione dei poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601.

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(1) Da questo R. D. che in 146 art. svolge tutta la complessa materia prende nome la "Riforma Gentile...". E complessa la dimostrano le seguenti intitolazioni che al riasumono: "Classificazione Generale delle Scuole Medie.. - Stato dei Presidi e dei Professori - Denominazione dei vari istituti e Fini cui tendono - Esami e Studenti - Personale subalterno - Edifici Scolastici e loro arredamento - Istituti Pareggiati e Privati - Convitti Naz. —

Scompare, con questa legge, la vecchia distinzione fra Scuole Medie e Normali, tutti gli istituti scolastici appaiono organicamente distinti in tre grandi categorie: o sono di complemento a studi precedenti; o danno adito all'esercizio di talune professioni; o preparano agli studi superiori. Appartengono all'1.ª categoria: la Scuola Complementare ed il Liceo Femminile, alla seconda: l'Istituto Tecnico ed il Magistrale, alla terza: il Liceo Classico ed il Liceo Scientifico. E questo per non parlare che della Scuola Media, propriamente detta; poiché la riforma si

TITOLO I.
DELL'ISTRUZIONE MEDIA.

CAPO I.

Delle scuole in genere e dello stato dei
Presidi e dei Professori

Art. 1. Gli istituti medi di istruzione sono di primo e di secondo grado.

estese oltre che all'istruzioneistica, alla commerciale, alla industriale, alla agraria, comprendendo nel suo armonico svolgimento innovatore ogni ramo di istruzione media.

Si potrà per avventura dissentire da talune disposizioni, ma non si può a meno di ammirare il principio organico ed informativo di tutta questa legge, che per chiarezza, precisione ed importanza non ha riscontro che nella Legge Casati. Eppure, al suo apparire, non fu benevolmente accolta né da professori, né da genitori, né da alunni; e solo a poco a poco, e man mano che l'applicazione stessa la chiavica, riuscì ad essere meglio compresa. Vengono poi i nuovi programmi che aprirono al sole di una vita nuova tante anime soffrite; talune difficoltà ritenute insuperabili, come lo abbinamento di certe discipline, in realtà non apparvero tali; la stessa diminuzione degli alunni non fu più giudicata un male o peggio la stessa rovina irreparabile della Patria, e alcuni fra i vastaggi portati dalla nuova legge cominciarono a farsi sentire; il livello degli studi innalzato; un maggiore fervore di insegnamento per parte dei professori; una maggiore intensità di studio per parte degli alunni; l'insegnamento, non più un vicolo chiuso nella stretta cerchia compresa fra professore ed alunno, ma una realtà di cultura effettiva, una via aperta ad altre scuole, ove il candidato avrebbe dovuto innanzi ad altri esaminatori, dar prova di sé, del programma svolto e anche della particolare attività e competenza di chi lo aveva preparato.

Quindi un senso di maggior responsabilità fu ed è sentito da tutti, docenti ed alunni; e da tutti ormai si comprende e si riconosce che l'esame non può più essere un gioco della sorte, in cui più valgono i fortunati o gli accorti, ma un giudizio equo e seriamente ponderato sulla maturità dell'alunno.

Sono di primo grado: la scuola complementare, il ginnasio, il corso inferiore dell'istituto tecnico, il corso inferiore dell'istituto magistrale; sono di secondo grado: il liceo, il corso superiore dell'istituto tecnico, il corso superiore dell'istituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile. (1)

Art. 2. Nessuna nuova scuola media, eccettuata la scuola complementare, può essere istituita se non per legge, salvo il caso di trasformazione o di regificazione e salvo per quanto riguarda gli istituti magistrali, il disposto di cui all'art. 58 del presente decreto, per i licei scientifici, il disposto dell'art. 64, e per i licei femminili il disposto dell'art. 69.

Art. 3. I professori degli istituti medi sono nominati per concorso, secondo l'ordine della graduatoria; ma nella assegnazione della sede si tiene conto, anzitutto, delle riconosciute esigenze di famiglia. (2)

(1) Per la istituzione dei Corsi Isteptivi, limitati per ora al quadriennio scolastico 1925-27, vedi R. D. 15 Ottobre 1923, n. 2370, in questa II parte. Per la trasformazione ed il passaggio del vecchio al nuovo ordinamento, vedi in quanto possono essere utili ancora i Regi Decreti 26 Giugno 1923, n. 1413, e 31 Dic. 1923, n. 2972 in parte Terza. Per le creazioni, regificazione e trasformazione di scuole vedi infine R. D. 6 Giugno 1925, n. 1084 pure in questa II Parte.

(2) Il vincitore ha diritto ad una sola offerta di nomina e gli effetti del concorso ista generale che speciale si esauriscono quando tutti i vincitori hanno riavuto l'offerta. Vedi gli art. 1 e 2 e seg. del R. D. 27 November 1924 in questa II parte e Vedi anche Reg. per i Concorsi in R. D. 4 Settembre 1924 n. 1533 in parte III. Un grande vanto taggio hanno conseguito i professori dall'ufficiale riconoscimento dell'importanza che in tema di assegnazione di sede hanno le esigenze di famiglia. Per la prima volta cui le vedono comprese in una particolare disposizione di legge. Vedi art. 7 R. D. 27 Nov. 24. Il professore

Art. 4. I concorsi hanno luogo per titoli e per esami; sia per accedere alle cattedre delle sedi di primaria importanza (concorsi speciali) sia per accedere a quelle delle sedi di secondaria importanza (concorsi generali).

Tuttavia per effetto di concorso speciale si potrà accedere altresì alle cattedre delle sedi di secondaria importanza.

che abbia interesse ad ottenere una determinata sede per condizioni di famiglia deve presentare:

1) Domanda in carta legale da lire 3 indicante il concorso o il diverso altro titolo che dà diritto alla nomina;

2) I documenti attestanti la sussistenza e la serietà delle condizioni di famiglia allegate dal richiedente, delle quali il Ministero terrà conto nel seguente ordine di preferenza:

a) Convivenza del coniuge: Viscitore o assimolato che desideri ricongiungersi col coniuge che risiede in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; viscitore o assimolato che aspiri ad ottenere una determinata sede. (quando l'altro coniuge) non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa;

b) Mantenimento di persone di famiglia inabili che non possano allontanarsi da una determinata sede;

c) Educazione ed istruzione dei figli per i quali occorre una determinata sede di studi;

d) Donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia;

e) Apprezzabili interessi di famiglia.

Di regola l'assegnazione della sede vien fatta d'ufficio all'atto della nomina, in seguito a domanda si tien conto di particolari esigenze di famiglia. Le assegnazioni provvisorie di sede sono vietate. Vedi gli art. 7, 10, 12, 20; e per i Segretari, Assistenti e Macchinisti gli art. 180 e 186 del R. D. 27 novembre 1924 n. 2367. — Vedi pure per i trasferimenti di sede gli art. 80, 101 e per la assegnazione delle cattedre i successivi art. 102, 103; per l'assegnazione degli incarichi e delle supplenze gli art. 155, 156, 159, 161, 162; e per l'assegnazione delle classi aggiunte nella Scuola Complementare l'art. 47 e l'art. 160 del suddetto R. D.

Il regolamento stabilisce quali siano le sedi di primaria importanza. (1)

Art. 5. Ai concorsi sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli provvoluti del legale titolo di studio e degli altri requisiti richiesti dal regolamento.

Per decreto reale verranno indicati i titoli necessari per l'ammissione ai concorsi secondo le varie discipline o gruppi di discipline. (2)

Art. 6. — Il vincitore di concorso che abbia otte-

(1) Vedi art. 2 R. D. 4 settembre 1924, n. 1533. Eccone l'elenco: Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia... L'art. 84 del vecchio reg. 3 Agosto 1908, portava anche le seguenti che oggi non sono più riconosciute come sedi di primaria importanza: Bari, Cagliari, Livorno, Macerata, Messina, Modena, Parma, Perugia, Sassari, Siena.

Per la facoltà di ottenere una sede secondaria senza perdere il diritto alla primaria. Vedi l'art. 4 del R. D. 17 Nov. 1924 n. 2367 sopracitato e l'art. 2 dello stesso R. D. per la riserva del diritto ad una sede primaria, e per la conservazione di tale diritto ai vincitori di vecchi concorsi banditi dopo la legge 8 Aprile 1906, n. 141. Riporiamo infine l'art. 28 del R. D. del 4 settembre 1925, n. 1604 (Disposizioni per l'istruzione superiore) così concepito:

«I professori di ruolo nei regi istituti medi di istruzione, che siano liberi docenti nella Università e negli istituti superiori del Regno, sono considerati quali vincitori dei concorsi speciali di cui all'articolo 4 del R. D. 6 maggio 1923, n. 1504, per le cattedre da essi occupate negli istituti medi suddetti.»

(2) Vedi R. D. 4 Sett. 1924 n. 1533 che approva il Reg. per i concorsi e la concessione di nuovi titoli di abilitazione per coloro che vi conseguano almeno l'idoneità, in parte III, di questa raccolta.

nuto ed accettato la nomina assume il titolo di professore straordinario. (1)

Il professore straordinario è promosso professore ordinario dopo un periodo triennale di prova. (2)

Qualora la prova non sia favorevole il professore straordinario è dispensato dal servizio alla fine del triennio od anche prima. (3)

(1) Scompare il vecchio titolo di insegnante e subentra per gli assunti in ufficio quello nuovo di professore. Nessuno può assumerlo senza averne diritto. Vedi gli art. 74, 83, 84, 85, 86 e 87 del R. D. 4 Sett. 1924 n. 1533.

(2) Avvertimenti e richiami possono essere dati al Professore straordinario, quando gli elementi di giudizio non siano pienamente favorevoli, ma nemmeno tali da determinare la dispensa dal servizio.

Quanto ai passaggi di ruolo, vedi anche gli art. 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del R. D. 27 Nov. 1924.

(3) È stato deciso che può esserlo anche dopo. Infatti circa il termine in cui può avvenire la dispensa dal servizio in seguito ad esito sfavorevole del periodo di prova, la IV-*Sez.* del Consiglio di Stato con sentenza del 7 Nov. 1924, *Est.* Ragnisco, ha stabilito la massima seguente:

«Giusta l'art. 6 del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054 il professore straordinario di scuole medie è promosso ordinario dopo un periodo triennale di prova. Qualora la prova non sia favorevole il professore straordinario è dispensato dal servizio alla fine del triennio ed anche prima.

«Il fatto che un provvedimento di dispense a termini del detto art. 6 sia stato comunicato all'interessato quando era decorso il triennio di prova, non rende illegittimo il provvedimento, perché dal modo come è concepito l'articolo, chiaro appare, non essere stata punto intenzione del legislatore che il semplice decorrenza del triennio basti a far acquistare la qualità di ordinario, e precluda la via, espletati i necessari accertamenti, al licenziamento. Come in molti casi consimili si è deciso il termine stabilito nell'ultimo comma dell'art. 6 del R. D. 6 Maggio 1923, n. 1054 costituisce una norma interna di amministrazione, dettata nell'interesse generale dell'ordinamento contro il quale si contorcerebbe se si ritenesse perentorio e tale da far scaturire puramente e semplicemente dalla scadenza del termine, la stabilità dell'insegnamento. «*Riv. di Dir. Pubb.* Roma Gennaio 1925, p. 20-21.»

Il professore straordinario che per effetto di concorso passi da istituto di primo ad istituto di secondo grado, o da un istituto ad un altro tipo diverso dello stesso grado, o da un insegnamento all'altro di uno stesso istituto, o dal corso inferiore del ginnasio al corso superiore del ginnasio stesso, completa nel nuovo istituto o nel nuovo insegnamento o nel corso superiore del ginnasio il periodo triennale di prova.

Il professore ordinario, nei casi contemplati dal precedente comma, conserva titolo di ordinario e, agli effetti dello stipendio, la propria anzianità; ma il suo passaggio diventa definitivo dopo un anno di prova.

Art. 7. — Le nomine ed i passaggi, di cui all'articolo precedente, decorrono dal primo ottobre. (1)

Art. 8. — I professori straordinari ed ordinari sono distribuiti per i vari tipi di istituti e per le varie discipline nei ruoli A, B, C, giusta l'annessa tabella n. 1.

Art. 9. — Ai professori straordinari ed ordinari sono dovuti gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 2. Ad essi inoltre è corrisposta un'indennità di studio, non computabile agli effetti della pensione, nella misura stabilita dalla tabella stessa. (2)

Il professore consegue, dalla promozione ad ordinario, quattro aumenti quadriennali di stipendio e due aumenti quinquennali.

(1) Decorrono dal 1. Ottobre successivo alla data del decreto Ministeriale che rende esecutiva la graduatoria, ed eventualmente dal 1. Ottobre degli anni successivi in relazione al numero delle cattedre disponibili in tali date. Vedi art. 1. R. D. 27 Nov. 1924.

(2) La tab. 2 indicata nel 1° comma di quest'art. è stata abrogata.

Per gli stipendi, aumenti di stipendio ecc. ecc. Vedi: Ordinamento Gerarchico in R. D. 11 Novembre 1923 n. 2395 e R. D. 31 Mar.

Il professore ordinario, giudicato di merito distinto, consegue l'aumento di stipendio con l'anticipazione di un anno.

La qualifica di merito distinto non può attribuirsi anno per anno, per ciascuna disciplina o gruppo di discipline in ciascun tipo e grado di istituti, ad un numero di professori superiore ad un decimo di coloro che si trovino nella identica condizione di anzianità.

Art. 10. — Il professore che abbia ottenuto due aumenti anticipati di stipendio per merito distinto entra a far parte del rispettivo *Ruolo d'onore* di cui all'annessa tabella n. 3, con stipendio determinato in base alla propria anzianità, oltre l'indennità di studio. (1)

Il professore appartenente al ruolo d'onore, al quale sia inflitta una punizione più grave che la censura, sarà restituito al ruolo comune e vi avrà il posto e lo stipendio che avrebbe ottenuto se non ne fosse mai uscito.

zo, 1925 n. 363 - 616 che aumenta il supplemento di servizio attivo; infine il R. D. 29 Novembre 1925, n. 2220 e tabella annessa tutti in parte IV di questa raccolta.

Per il « Merito Distinto » vedi gli art. 33 - 39 del R. D. 27 Novembre 1924 n. 2367... e art. 1. R. D. L. 29 Luglio 1925, n. 1286 in parte III, di questa Raccolta. L'attribuzione della qualifica è fatta dal Ministro sulla base di tutti gli elementi di giudizio a sua disposizione; e specialmente dei titoli accademici, delle pubblicazioni e delle informazioni fornite dalle autorità scolastiche locali.

Per il combinato disposto di quest'art. 9 col capov. dell'art. 49 del R. D. 11 Novembre 1923, n. 2395, riguardante lo scrutinio di merito dei professori ordinari, la qualifica del « Merito Distinto » non può essere attribuita a più di un professore per ogni dieci o frazione di dieci professori che si trovino nelle prescritte condizioni di anzianità.

(1) La tabella è stata abrogata e gli aumenti anticipati per « Merito Distinto » decorrono dal giorno che precede di un anno il giorno di scadenza dell'aumento. Vedi art. 37 R. D. 27 Nov. 1924 suscitato.

Art. 11. — I professori hanno obbligo di impartire gli insegnamenti stabiliti per ciascun tipo e grado di istituti nelle classi indicate dalle rispettive tabelle.

Salvo i casi indicati nelle dette tabelle, il professore non può impartire altri insegnamenti nè presso il proprio istituto nè presso altri istituti di istruzione media pubblici o privati. (1)

E' vietato di impartire lezioni private per più di un'ora al giorno e agli alunni del proprio istituto.

Anche delle professioni libere consentite dalle leggi può essere vietato l'esercizio, se il professore vi si dedichi così da essere distratto dallo studio della propria disciplina o in modo sconveniente alla dignità sua e della scuola. (2)

Art. 12. — A capo di ogni istituto è un preside che ne ha il governo insieme con il Collegio dei professori.

(1) Si ritorna per gli insegnanti delle piccole sedi ad una inevitabile sperequazione di orario tutta a loro favore; e forse per molti le grandi sedi cesseranno di avere la solita attrattiva.

Il divieto di insegnare in altra scuola media, pubblica o privata, è assoluto per i professori di ruolo. Nulla invece dice la legge per quanto riguarda gli Istituti Superiori, e tale concessione è estesa finora anche ai Presidi. Per i Supplenti invece non esiste alcun divieto, nè alcun limite nello insegnamento pubblico, purchè l'orario non superi le 24 ore.

Il 2. capov. esprime dunque un doppio divieto: quello delle lezioni private per più di un'ora al giorno, e quello delle lezioni private agli alunni del proprio istituto. Per queste lezioni vedi gli art. 125 - 129 del R. D. 27 Novembre 1924 n. 2367 e per le libere professioni i successivi art. 130 - 134.

A giudizio del Preside può anche essere vietata al professore quell'unica ora giornaliera di lezioni private. Vedi art. 43 R. D. 30 Aprile 1924 n. 965 più innanzi, in questa II parte.

(2) Per le professioni libere vedi *incompatibilità* in R. D. 27. Nov. 1924 n. 2357.

I presidi sono scelti dal Ministro tra i professori ordinari provveduti di laurea con almeno un quadriennio di anzianità di ordinario. Dalla scelta sono escluse le donne.

I presidi sono distribuiti in due ruoli: appartengono al II ruolo i presidi di ginnasio isolato e di scuola complementare; tutti gli altri presidi appartengono al I ruolo.

E' consentito il passaggio dall'uno all'altro ruolo secondo le norme che saranno dettate dal regolamento. (1)

I presidi possono, su domanda o d'autorità, essere restituiti nel ruolo d'insegnanti al quale appartenevano all'atto della nomina a presidi.

Art. 13. — Il preside ha lo stipendio e gli aumenti periodici di cui all'annessa tabella n. 4. (2)

(1) Per la designazione e la nomina del Preside, la dispensa dall'insegnamento, i passaggi da un istituto all'altro e da un ruolo all'altro, vedi gli art. 42, 43, 55 - 67, 82, 94, 95, 98, 100, 101, 121, 123, 124, 127, 132 - 136, 140, - 147, 150, 153, 159 - 162, 164, 198 del R. D. 27 Nov. 1924, n. 2367 più innanzi, in questa II parte.

Vedi pure gli art. 10 - 26 del R. D. 30 Aprile 1924 n. 965.

Vedi infine di questo R. D. gli art. 43, 46, 49, 51, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67 nonché le disposizioni contenute nei Capi VII - XIV.

Notevole è la disposizione contenuta in quest'art. 12 per la quale è concesso ai Presidi del 2. Ruolo di accedere al 1. mentre prima ciò non era loro concesso per una recisa divisione dei ruoli. Le condizioni del passaggio sono oggi stabilite dall'art. 64 del R. D. 27 Nov. sopracitato. Per i trasferimenti vedi più innanzi all'art. 17.

(2) Questa tabella particolare, come quella riguardante i Professori è stata soppressa dall'inquadramento generale di tutti i funzionari dello Stato in un solo ordinamento gerarchico. Vedi più innanzi in questa raccolta R. D. 11 Novembre 1923 n. 2395, integrato dal R. D. 30 Dicembre 1923, n. 3084; Tabella di classificazione per gradi dei personali appartenenti al Gruppo A, Allegato II, e III, nonché la Legge 31 Marzo 1925 n. 363 - 616 che aumenta il supplemento di servizio attivo.

Al preside che ritorni al ruolo di origine, sia per domanda sia d'autorità, verrà attribuito lo stipendio che avrebbe conseguito se fosse sempre rimasto nel ruolo stesso.

Art. 14. — I presidi dei Licei - ginnasi, degli Istituti tecnici e degli Istituti magistrali sono dispensati dall'insegnamento.

Sono inoltre dispensati dall'insegnamento i presidi degli altri istituti la cui popolazione scolastica sia da un biennio superiore ai 250 alunni. (1)

Il preside con insegnamento ha per la sua disciplina lo stesso orario d'obbligo di un professore.

Ai presidi è fatto divieto d'insegnare in altri istituti, di impartire lezioni private e di esercitare qualunque professione libera.

Art. 15. — Ai presidi è data, oltre lo stipendio, una speciale indennità di carica che varia a seconda della popolazione scolastica, come è stabilito nell'annessa tabella n. 5. (2)

Art. 16. — Con l'ufficio di professore o di preside negli istituti medi governativi è incompatibile qualunque

(1) Questa dispensa dall'insegnamento ha luogo a favore del preside, quando la popolazione scolastica dell'istituto supera per un biennio i 250 alunni. Art. 61 del R. D. 27 Nov. 1924 n. 2367.

Nelle scuole complementari con annessi Corsi di Integrazione, non si computa il numero di questi alunni, per raggiungere quello di 250.

Circa il divieto di impartire lezioni in altri istituti, il Ministero esplicitamente interpellato dalla Associazione Nazionale dei Capituli, ha risposto che tale divieto si intende per gli « Istituti di Istruzione Media » e che perciò può essere concesso ai Presidi di insegnare nelle Università e negli Istituti Superiori. Vedi: Biblioteca Assoc. Naz. Capit. Istituto. Vol. III, nostro «Indice - Repertorio» pag. 165.

(2) Anche questa tabella è stata abolita: vedi precedente nota art. 9.

altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato o di Enti morali. (1)

Art. 17. — I trasferimenti dei professori e dei presidi sono disposti su domanda o per ragioni di servizio.

Nel disporre, su domanda, i trasferimenti dei professori il Ministro avrà riguardo al merito e alle riconosciute esigenze di famiglia e, a parità di condizioni, all'anzianità di ruolo. (2)

Nel disporre, su domanda, i trasferimenti dei presidi, il Ministro avrà riguardo al merito.

Art. 18. — Si fa luogo al trasferimento per ragioni di servizio di un professore o di un preside quando l'ulteriore sua permanenza nell'istituto o nella sede possa recare pregiudizio alla scuola, o quando, trattandosi di un preside, la sua opera sia particolarmente necessaria altrove.

(1) Per l'incompatibilità vedi anche gli art. 130 - 134 del R. D. 27 Nov. 1924 n. 2362 - in parte II di questa raccolta.

(2) V. nostra Nota precedente art. 3. Si tien conto specialmente: 1. del coniuge che desidera ricongiungersi con l'altro coniuge; 2. Del vincitore coniugato quando l'altro non potrebbe per seri motivi seguirlo in sede diversa; 3. del mantenimento di persone di famiglia inabili che non potrebbero allontanarsi da una determinata sede; 4. della educatione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede; 5. della donna nubile che desidera convivere con la propria famiglia; 6. di apprezzabili interessi economici di famiglia. Vedi Art. 7 del R. D. 27 Nov 1924, n. 2367 in questa raccolta; e per il trasferimento dei professori e dei presidi gli art. 80 - 103 dello stesso Decreto, nonché in questi casi gli art. 136, 137, 138 del R. D. 24 Aprile 1924 n. 965 per la consegna del materiale didattico o scientifico.

Art. 19. — Contro i trasferimenti è ammesso ricorso al Ministro, (1) il quale decide, inteso il parere della apposita commissione consultiva esistente presso il Ministero. Tale decisione ha il carattere di provvedimento definitivo.

Art. 20. — I professori ed i presidi sono collocati a riposo dal 1° ottobre dell'anno in cui compiono settanta anni. (2)

Il Ministro, inteso il parere della commissione di cui all'articolo 19, può dispensare i professori ed i presidi dal servizio, in qualunque tempo, quando li riconosca

(1) Per il termine e l'ammissibilità di questo Ricorso vedi gli art. 98, 99, 100, 101 e 104 del R. D. 27 Novembre 1924 n. 2367 in parte II. di questa Raccolta.

(2) Quest'art. parlando del 1. Ottobre intende riferirsi all'anno scolastico, per quanto riguarda la data del collocamento a riposo; ed all'anno solare per quanto riguarda il compimento degli anni. Onde il professore ed il preside andranno a riposo il 1. Ottobre dell'anno nel quale compiono 70 anni, siano essi nati in Gennaio o in Dicembre.

Vedi gli art. 135 - 138 del R. D. 27 Novembre 1924 n. 2367.

Vedi anche l'ultimo comma dell'art. 3 del R. D. 26 Giugno 1923 n. 1413: I limiti di età colpiscono anche quegli Insegnanti e Capi Istituto cui il D. L. L. 19 Giugno 1919 n. 1158 aveva concesso una proroga di 5 anni, condizionata all'accertamento della loro validità fisica ed intellettuale, e l'art. 3 sopraccitato richiama espressamente soltanto l'art. 1 del D. L. L. suddetto; onde l'art. 2 che riguarda gli Insegnanti ed i Capi Istituto delle terre invase dal nemico, continuò a spiegare la sua validità; e tutti quei nostri colleghi che furono provati da quell'immane sciagura godono di un beneficio non certamente immeritato.

non più idonei fisicamente, intellettualmente o moralmente a prestare opera proficua alla scuola. (1)

(1) Non v'ha chi non veda tutta l'importanza e la gravità di questa che pure è una giusta disposizione. Per quanto possa riuscir doloroso, non si può contestare al Ministero il diritto di dispensare in qualunque tempo dal servizio e Presidi e Professori, quando più non li riconosca idonei, fisicamente, intellettualmente o moralmente a prestare opera proficua alla scuola. Pure tale disposizione gettò un allarme vivissimo in tutta la classe che vi scorse aperta la via ad ogni arbitrio. Ma il Ministero pure sopprimendo la famosa legge sullo Stato Giuridico degli Insegnanti, conservò ad essi ampia ed efficace tutela dei loro diritti.

Anzitutto il procedimento consacrato in quest'art. 20 deve essere chiaramente e nettamente distinto da quello disciplinare, di cui al successivo art. 22, n. 6 e 7 perchè altri sono i casi di dispensa e altri i casi di destituzione. Ma negli uni e negli altri è sacra la tutela dei diritti spettanti a Presidi e Professori, ai quali sono concessi i necessari mezzi di difesa.

Dispone l'art. 136 del R. D. 27 Nov. 1924, n. 2367 (V. in questa II parte) che « nel caso di dispensa di cui all'art. 20, capov. del R. D. 6 Maggio 1923, n. 1054, l'accertamento della diminuita idoneità fisica, intellettuale o morale del Preside o del Professore è fatto dal Ministero sulla base di tutti gli elementi di giudizio che sono a sua disposizione. E aggiunge subito dopo che » il Ministero comunica all'interessato *i motivi per i quali ritenga di dover promuovere la dispensa concedendogli un termine non inferiore a dieci giorni per presentare le sue difese.* » E il successivo art. 137 aggiunge ancora che appena trascorso il termine predetto gli atti sono inviati alla II. Commissione per il prescritto Parere, innanzi alla quale l'interessato ha diritto anche di essere personalmente sentito. Infine, contro ogni eventuale abuso di potere è sempre aperta la via alla IV Sez. del Consiglio di Stato, mediante Ricorso regolare entro il termine inderogabile di giorni 60 dalla notificazione del provvedimento.

Norme ancora più particolari e precise sono stabilite per il procedimento disciplinare, che può avere conseguenze anche più gravi, sia per il carattere punitivo della disposizione, sia per l'eventuale perdita del diritto alla pensione o agli assegni.

Art. 21 — Ai presidi ed ai professori si applicano le stesse norme che agli impiegati civili riguardo al-

In sostanza tutta la differenza fra il vecchio e il nuovo ordinamento consiste, a questo proposito, che il giudizio si svolge principalmente innanzi alla II Commissione anziché innanzi alla cessata Giunta del Consiglio Superiore per l'istruz. Media, in cui gli Insegnanti avevano un proprio rappresentante da essi nominato.

Ed a proposito del procedimento disciplinare, dobbiamo aggiungere infine che l'art. 25 del R. D. 26 giugno 1923, n. 1413, dimostra con quanta equità si sia proceduto dal Ministro Gentile in questa particolare materia. Questo art. stabilisce per le mancanze commesse anteriormente all'entrata in vigore del R. D. 6 Maggio 1923, n. 1054, e cioè anteriormente al 16 Ottobre 1923, l'applicazione delle leggi precedenti in quanto tornino più favorevoli all'inculpato.

Il Professore quindi o il Preside non è mai abbanonato al giudizio inappellabile del Ministero; nè questi può nascostamente o all'insaputa colpire alle spalle e senza possibilità di difesa colui che ritenga non idoneo o colpevole. Un così grave ed ingiusto addebito non si può fare alla legge attuale, che anche in casi straordinari ed in tema di provvedimenti straordinari obbligò il Ministero a denunziare se la dispensa avveniva per malattia, scarso rendimento o per incapacità. Vedi Parte I. a pag. 24 e segg. una lunga nota a questo riguardo.

Per l'incapacità legale e la conseguente perdita del posto vedi l'art. 124 del R. D. 27 Novembre 1924, n. 2367.

Un'altra causa infine di dispensa dal servizio è quella prevista dalla Legge 24 Dicembre 1925 n. 2300 che interamente pubblichiamo nella parte III di questa raccolta. Essa riguarda il caso generale di funzionari dello Stato che non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei loro doveri o si pongano in condizioni di incompatibilità con le direttive generali politiche del Governo.

Essi sono ammessi però a liquidare la loro pensione ed il numero degli anni di servizio necessari per la liquidazione è ridotto a quindici.

Per i Professori poi appartenenti a società segrete, che non ne facciano denuncia o che tale denuncia facciano falsa od incompleta vedi la Legge 26 Novembre 1925 n. 2029, che interamente riportiamo in nota all'art. 22.

l'aspettativa ed ai congedi quando siano chiesti per comprovati motivi di salute. (1)

(1) Il primo e il secondo comma di quest'articolo 21 sono stati modificati dall'art. 14 del R. D. L. 4 Settembre 1925, n. 1604 contenente « Disposizioni per l'istruzione Superiore » così concepito :

« Art. 14: I primi due commi dell'art. 26 del R. D. 30 Settembre 1923, n. 2102, e dell'art. 21 del R. D. 6 Maggio 1923, n. 1054 sono così sostituiti :

« Ai professori si applicano le norme stabilite per gli Impiegati Civili dello Stato per quanto concerne i congedi e le aspettative. Tuttavia l'aspettativa per motivi di famiglia, non potrà scadere nel periodo dal 1. Giugno al 30 Settembre di ciascun anno salvo che si tratti della scadenza del periodo massimo. »

Occorre quindi sostituire ai due comma dell'art. 21 suddetto questi due dell'art. 14. Ma un'altra osservazione dobbiamo fare intorno a quest'articolo, e che riguarda anche il successivo art. 26; ed è che entrambi questi articoli estendono a Presidi e Professori tutte le norme che in materia disciplinare, di aspettativa e di congedi per motivi di salute si riferiscono agli Impiegati civili dello Stato. Si intende che queste ultime non debbono essere in contrasto con quelle del presente R. Decreto

La materia disciplinare, ad esempio, è ampiamente regolata degli art. 105 - 134 del R. D. 27 Novembre 1924 n. 2367, ma l'art. 57 del R. D. 30 Dicembre 1923 n. 2960, sullo Stato Giuridico degli Impiegati Civili, R. D. espressamente richiamato dagli articoli 21 e 26 di cui ci occupiamo) l'art. 57 contiene una disposizione di favore, che manca nella legislazione che ci riguarda e che potrebbe essere applicata a Presidi e Professori che si trovassero in quel caso disgraziato:

Art. 57: alla moglie od ai figli minorenni dell'impiegato sospeso dal grado con privazione dello stipendio, può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo. V. parte IV. Ugualmente l'art. 78 riguardante i casi di condanna, stabilisce a favore del punito la riapertura del procedimento quando siano emerse circostanze nuove di fatti o nuove prove che possano diminuire la pena od anche escluderla. E mentre le successive disposizioni vietano che in qualunque caso possa essere inflitta una pena maggiore di quella prima stabilita, accordano in caso di assoluzione la

Fra il 1^o marzo e il 31 luglio non può essere con-

reintegrata nel grado ed il rimborso dello stipendio non percepito. L'art. 80 poi concede una nuova disposizione di favore, per cui in caso di ravvedimento e dopo due anni dalla punizione, possono essere resi nulli, esclusa ogni efficacia retroattiva, gli effetti di essa. Vedi ivi, art. citato.

Tutta questa parte mancava di fatti nella nostra legislazione percolare, e pareva una lacuna: non vi era articolo di legge che contemplasse il caso di una assoluzione e quali sarebbero stati in tal caso i diritti dell'assolto. Ma provvidamente in questa parte almeno, vennero estese a Presidi e Professori le norme tutte degli Impiegati Civili.

In materia poi di congedi e di aspettative, il Ministero ha dettato con una recente Circolare, norme molto chiare e precise. Eccole integralmente :

« Ad eliminare incertezze che permangono tuttora sulla concessione delle aspettative e dei congedi ai presidi e ai professori dei Regi istituti medi d'istruzione, si riassumono qui le disposizioni ora vigenti in materia.

« I. *Aspettative.* — Per le aspettative dovute a ragioni di salute valgono identiche disposizioni sullo stato degli impiegati civili (art. 81 e segg. R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 V (Parte IV) La richiesta di aspettativa per ragioni di salute deve essere sempre accompagnata e da certificato medico, debitamente vidimato e legalizzato. Si consiglia, nell'interesse stesso dei richiedenti, che il certificato medico sia compilato da un medico militare o condotto o provinciale o da un ufficiale sanitario.

« Di regola l'aspettativa per infermità cessa col cessare dell'infermità; tuttavia, quando l'interesse della scuola lo esiga, il richiamo in servizio può essere rinviato nel corso dell'anno scolastico, eccettochè si tratti di scadenza del termine massimo di aspettativa, (art. 140, regolamento 27 novembre 1924, n. 2367 V, in questa II. Parte).

« Quanto all'aspettativa per motivi di famiglia si tenga presente che la disposizione speciale dell'art. 21 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è stata di recente modificata dall'art. 14 del R. D. L. 4 settembre 1925, n. 1604 (Boll. Uff. n. 39, del 29 settembre 1925 e da noi già riportato in principio di questa nota), nel senso che la scadenza di tale aspettativa non può cadere nel periodo dal 1. giugno al 30 settembre, tranne che si tratti di scadenza del termine massimo. Un professore, quindi, collocato in aspettativa per ragioni di famiglia ad es. col 1. dicembre, non potrà essere richiamato in servizio se non prima del

cessa l'aspettativa per motivi di famiglia con scadenza anteriore al 30 settembre. Egualmente avrà termine col 30

1. giugno o dopo il 30 settembre. Un professore tuttavia collocato in aspettativa il 1. luglio potrà essere richiamato col 1. luglio dell'anno seguente

« Per ogni altro riguardo valgono per i presidi e i professori, anche in materia di aspettativa per ragioni di famiglia, le stesse norme vigenti per gli impiegati civili. I Presidi e i Provveditori agli studi dovranno sempre esprimere il loro parere sulle domande di aspettativa per ragioni di famiglia dei loro dipendenti, e accertarsi della reale sussistenza degli addotti motivi, anche se questi siano, come in molti casi saranno, certificati da speciali attestati o documenti; dovranno soprattutto vedere se il richiedente possa essere sostituito con supplente abilitato durante la sua assenza e se, ad ogni modo, questa possa dar luogo ad inconvenienti di altra natura.

« Circa la durata delle aspettative per infermità e per famiglia, gli articoli 84 e 85 del decreto sullo stato degli impiegati civili contengono norme che è bene qui rammentare e spiegare. (V. Tali art. in Parte III.)

« Il termine massimo così dell'uno come dell'altro tipo di aspettativa è di un anno. Periodi parziali di aspettative divisi da intervalli di servizio attivo non superiori a tre mesi si considerano come un periodo unico d'aspettativa, agli effetti del termine massimo. Quando l'intervallo supera i tre mesi ma non i sei mesi, il secondo periodo d'aspettativa della stessa natura del precedente, non può superare i sei mesi. Nel quinquennio il periodo complessivo massimo di aspettativa per salute o per famiglia non può superare i due anni. Tuttavia, l'Amministrazione può concedere, in considerazione di speciali circostanze, un prolungamento del periodo di aspettativa per non più di sei mesi o, entro il quinquennio e al di là del limite dei due anni, un nuovo periodo di aspettativa per non oltre sei mesi.

Il Consiglio di Stato ha stabilito per l'applicazione delle norme di cui sopra le seguenti massime:

a) Entro il quinquennio le due aspettative sono promiscue, in guisa che scaduta l'una può essere concessa l'altra, purché la durata complessiva non superi i due anni.

b) Scaduto il periodo massimo di due anni, il funzionario che sia in aspettativa per infermità può ottenere un prolungamento eccezionale

settembre, qualunque ne sia l'inizio, l'aspettativa per mo-

sempre per infermità (e non mai per ragioni di famiglia), di non più di sei mesi: il funzionario invece che sia in aspettativa per ragioni di famiglia non potrà ottenere nessun prolungamento né per lo stesso titolo delle ragioni di famiglia, né per il diverso titolo dei motivi di salute.

c) La nuova concessione, entro il quinquennio, dell'aspettativa per non oltre sei mesi al funzionario che abbia già consumato il termine massimo di due anni presuppone, in via normale, la ripresa del servizio; ma in via assolutamente eccezionale, il nuovo periodo di sei mesi può farsi decorrere dalla cessazione del precedente periodo, senza ricadere, in questo caso, necessariamente nella ipotesi del prolungamento; con la conseguenza che la nuova concessione contigua all'antica, è ammissibile anche in casi in cui non sarebbe ammissibile il prolungamento.

« Circa l'aspettativa per candidatura politica, di cui agli art. 89 e 90 della legge 15 febbraio 1925, n. 122, (1) è bene notare che appena do-

(1) Art. 89 - Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari gli impiegati e chiunque in genere riceva uno stipendio sul bilancio di qualunque amministrazione pubblica, se non abbiano fatto cessare tale impedimento tre mesi prima della data delle elezioni, eccetto che siano stati collocati in aspettativa, senza stipendio, almeno da sei mesi. A tali effetti la domanda di dimissioni o di aspettativa è efficace e definitiva per il solo fatto della sua presentazione. (Seguono eccezioni a questa norma che non interessano né Presidi né Professori di scuole medie.)

Art 90 - I funzionari e gli impiegati di cui nell'art. precedente che siano eletti deputati essendo in aspettativa, conservano tale posizione fino alla cessazione del mandato politico.

Essi durante l'aspettativa conservano il diritto al loro grado nei ruoli delle rispettive amministrazioni, e i diritti di carriera e di anzianità limitatamente agli effetti degli aumenti di stipendio automatici e del trattamento di vecchiaia, per la cui liquidazione il tempo passato nella anzidetta aspettativa viene computato per intero quale servizio effettivo.

Tali effetti si produrranno soltanto in caso di proclamata candidatura e limitatamente ai sei mesi anteriori alla data della elezione stessa; altrimenti si applicano le norme dell'art. 81 Comma terzo del R. D. 30 Dicembre 1923, n. 2960 sullo Stato Giuridico degli Impiegati Civili dello Stato. (Nostra aggiunta alla Circ.)

tivi di famiglia per un periodo di tempo superiore ai tre mesi.

I congedi per motivi di famiglia non possono oltre-

mande di tal genere siano presentate, gli interessati debbono essere lasciati senz'altro liberi, affinché l'aspettativa inizi immediatamente il suo corso e possa conseguire il suo effetto nei riguardi dell'eleggibilità. Non sarà inutile soggiungere che se vi sono elementi per ritenere che del beneficio di legge si sia abusato dal funzionario (mancata presentazione della candidatura; tentativi infruttuosi per ottenere, per altra via, concessioni di assenza dall'ufficio; precedenti di carriera, ecc.), le SS. VV. dovranno riferire immediatamente al Ministero per l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.

«Alla cessazione del mandato politico è in facoltà dei detti funzionari, impiegati od agenti di riscattare agli effetti della pensione gli anni passati in aspettativa, versando al tesoro l'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione, che avrebbero dovuto rilasciare se fossero stati in attività di servizio. (Testo Unico; Legge Elest. Politica 13 Dic. 1923 n. 2694 - Modificazione apportata con legge 15 Febbraio 1925 n. 122.

«Non occorrono chiarimenti circa l'aspettativa per servizio militare.

II. *Congedi.* — Continua ad aver vigore la disposizione speciale dell'art. 21, u. c. del R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054, che limita a 15 giorni la durata complessiva dei congedi per ragioni di famiglia nel corso dell'anno scolastico, poichè questa disposizione non è stata modificata dal sopra ricordato art. 14 del R. D. L. 4 settembre 1925 numero 1604. (Vedi l'ast. 14 in principio di questa nota).

«Circa la procedura per la concessione dei congedi ordinari e straordinari veggasi gli articoli 94 e segg. del regolamento 30 aprile 1924, n. 965. Le domande di congedo straordinario devono essere sempre accompagnate dal parere del preside e provveditore agli studi.

«Vuolsi richiamare l'attenzione dei provveditori e dei presidi sulla necessità che i congedi siano il più che possibile limitati ai casi di vero e riconosciuto bisogno. La scuola ha sue speciali esigenze, quali non si riscontrano in altri pubblici servizi; principalissima quella della continuità

passare nel corso dell'anno scolastico la durata complessiva di quindici giorni.

dell'indirizzo didattico. Ogni assenza, più o meno prolungata del professore, che interrompa la comunione spirituale tra questo e la scolaresca, è causa di imbarazzi, di fastidi e non infrequentemente di serio danno negli studi. Durante l'anno scolastico l'attività dei presidi e dei professori deve essere dedicata alla scuola. Bisogna dunque infrenare la concessione dei congedi, nell'interesse della scuola ed anche nell'interesse dell'Erario, a cui ogni buon cittadino ed ogni buon funzionario deve astenersi dal procurare indebiti aggravii.

«Nel trasmettere domande di aspettativa o di congedo straordinario di presidi, i provveditori agli studi dovranno designare il professore a cui possa essere affidata la supplenza della presidenza a termini dell'art. 22 del regolamento 30 aprile 1925 n. 965.

«E' ovvio avvertire che in nessun caso il funzionario che abbia chiesto aspettativa o congedo per ragioni di famiglia, può lasciare l'ufficio prima di aver ricevuto comunicazione dell'accoglimento.

«III. *Vacanze estive.* — Non partecipano della natura dei congedi nè ordinari nè straordinari. Durante il loro corso i professori sono autorizzati a trasferire altrove la loro residenza, ma debbono considerarsi sempre a disposizione della scuola, potendo essere richiamati nelle loro sedi in ogni momento che occorra (cfr. art. 39, regolamento 30 aprile 1924, n. 965).

Qualche parola va aggiunta per i presidi. Data la speciale figura e i doveri di questi funzionari, essi non potranno allontanarsi dalla sede del loro istituto, durante le vacanze estive, se non quando tutte le operazioni conseguenti agli esami estivi siano state compiute e sistemate, e semprechè rimanga sul posto un professore a cui il preside possa affidare la sua rappresentanza per tutto ciò che possa occorrere durante le vacanze. Questo professore non potrà assumere la veste di preside supplente, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dall'art. 22 del regolamento 30 aprile 1924, n. 965 (presidenza vacante o inattività di servizio o comando ad altro ufficio del preside titolare) e quindi, tra l'altro, non potrà essergli corrisposta la retribuzione mensile di L. 400 o 250 che il detto articolo attribuisce soltanto al vero e proprio preside supplente.

Prima di chiudere questi brevi richiami a norme che, essendo di comune e quotidiana applicazione per il Ministero, richiedono, per la ne-

Art. 22. — Ai professori e ai presidi possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

- 1) l'ammonizione;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione dallo stipendio fino ad un mese;
- 4) la sospensione dallo stipendio e dall'ufficio fino ad un mese;
- 5) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da oltre un mese a un anno;
- 6) la destituzione dall'ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni; (1)

cessaria economia del lavoro, un contributo di osservanza precisa e di esattezza in tutto ciò che riguarda documentazione, tempestività ecc. da parte delle autorità locali, vuole rammentare la disposizione dell'articolo 22 del recente regolamento 27 novembre 1924 n. 2367, che richiede, per i professori straordinari e per i professori ordinari in prova (in seguito a passaggio di ruolo) la effettiva prestazione di servizio attivo di sette mesi durante l'anno scolastico, perchè l'anno stesso sia considerato utile ai fini della prova. Un anno scolastico in cui i detti professori abbiano prestato meno di sette mesi di servizio qualunque sia la ragione dell'interruzione, ed anche se questa sia dovuta in parte a semplici congedi - è perduto agli effetti della promozione ad ordinario e della conferenza definitiva nel nuovo ruolo. Non sarà male che i presidi, quando ricevono domande di congedi o di aspettative da parte di loro professori straordinari od ordinari in prova, richiamino la loro attenzione sulla conseguenza a cui essi vanno incontro.

Roma 26 ottobre 1925.

Il Ministro: FEDELE

(1) Per il procedimento disciplinare, come si inizi, si spieghi e si risolve vedi gli art. 105 - 123 del R. D. 27 Novembre 1924 n. 2367. Ma il procedimento è riservato esclusivamente per l'applicazione delle pene dal n. 5 in avanti.

7) la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

Il Preside, al quale sia inflitta una punizione più

Per la materia disciplinare Vedi anche Nota a pag. 63, 64 e segg.

I professori e i Presidi possono anche essere destituiti, rimossi dal grado o dall'impiego o comunque licenziati se appartengono a società segrete come la massoneria. Vedi Legge 26 Novembre 1925, n. 2029. In Gazzetta Uff. 28 Novembre 1925 n. 277, con due soli art. del seguente tenore:

Art. 1. Le associazioni, enti ed istituti, costituiti ed operanti nel regno e nelle colonie sono obbligati a comunicare alle autorità di Pubblica Sicurezza l'atto costitutivo; lo statuto e i regolamenti interni; l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte che ne vengano richiesti dall'autorità predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica.

I contraventori sono puniti con l'arresto non inferiore a 3 mesi e con la ammenda da L. 2 mila a 6000.

Qualora siano state date scientemente notizie false o incomplete la pena è delle reclusioni non inferiore ad un anno e della multa da L. 5000 a 30 mila, oltre la interdizione da pubblici uffici per 5 anni.

In tutti i casi di omessa, falsa incompleta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del Prefetto.

Art. 2 Senza pregiudizio delle sanzioni di cui al precedente art. 1. i funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, di ogni ordine e grado dello stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle provincie e dei comuni o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni, che appartengono anche in qualità di semplici soci, ad associazioni, enti ed istituti costituiti nel regno, o fuori od operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado o dall'impiego o comunque licenziati.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartengono o appartengono anche in qualità di semplici soci ad associazioni, enti o istituti di qualunque specie, costituiti od operanti nel regno o fuori, al Ministro nel caso di dipendenti dallo Stato, ed al Prefetto della provincia in tutti gli altri casi, qualora ne siano specificatamente richiesti.

grave che la censura, è restituito, senz'altro al ruolo a cui apparteneva all'atto della nomina.

Art. 23. — Per tutte le mancanze dei doveri d'ufficio, che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità dell'insegnante e del preside e non costituiscono grave insubordinazione si applicano, secondo i casi le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura, per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sospensione di cui al n. 4 del precedente articolo.

Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettano l'onore o la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre punizioni disciplinari.

Art. 24. — Le punizioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 22 sono inflitte dai presidi o dai provveditori agli studi se si tratta di professori; dai provveditori agli studi se si tratta di presidi; la punizione di cui al n. 3) dal provveditore agli studi; tutte le punizioni, poi, dal Ministro che, per quelle indicate ai numeri 5, 6 e 7, dovrà udire il parere della commissione indicata nell'art. 19.

Contro la punizione di cui al n. 3, quando sia inflitta dal provveditore, è ammesso ricorso al Ministro, che decide, inteso il parere della commissione di cui all'art. 19. (1)

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione, incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Ove siano date scientemente notizie false od incomplete la pena è della sospensione dallo stipendio non inferiore a sei mesi.

(2) In questo caso non si osserva la procedura di cui agli art. 105 123 del R. D. 27 Novembre 1924. Vedi, *ivi*, art. 111.

Art. 25. — I provveditori agli studi e i presidi potranno, in caso d'urgenza e per gravi motivi, interdire l'accesso alla scuola ai professori, salvo a riferirne immediatamente al Ministro. (1)

Art. 26. — Ai presidi e ai professori è applicabile in materia disciplinare ogni altra disposizione vigente per gli impiegati civili dello Stato in quanto non sia in contrasto con le norme di cui al presente decreto. (2)

Art. 27. — Le supplenze ai posti di ruolo e gl'incarichi di insegnamento di qualunque specie sono conferiti dal preside, che sceglierà, tenendo conto, anzitutto, del servizio militare in reparti combattenti e dei risultati conseguiti in pubblici concorsi a cattedre di scuole medie. (3)

(1) Questa disposizione è spiegata dall'art. 123 del R. D. 27 Nov. 1924, così concepito:

Si fa luogo al provvedimento precauzionale della interdizione dell'accesso alla scuola quando il preside o il professore possa con la sua presenza essere cagione di disordini o di scandalo o quando per fatti sopravvenuti vi sia serio motivo a ritenere che l'azione educativa e didattica del preside o del professore sia sensibilmente scaduta o impedita.

(2) Vedi per quanto riguarda l'applicazione a Presidi e Professori delle norme stabilite per tutti gli impiegati Civili dello Stato dal R. D. 30 Dicembre 1923, n. 2960, la nota all'art. 21.

(3) Per gli incarichi specificatamente stabiliti dalle apposite tabelle vedi gli art. 36, 44, 52, 59, 63, 68 di questo R. D. Tutta la materia degli incarichi e delle supplenze è oggi regolata dagli art. 13 del R. D. 30-4-1924, n. 965 e 155-164 del Reg. 27 Nov. 1924 n. 2367. Ma ogni anno il Ministero con apposita Circolare regola molto opportunamente il loro conferimento.

Per l'importanza della materia e del documento riferiamo integralmente, l'ultima emanata dal Ministero, che dà norme precise intorno ai criteri della scelta, alla valutazione dei titoli, alla nomina ed all'orario dei supplenti e degli incaricati:

Contro il conferimento delle supplenze e degli incarichi

Le disposizioni di carattere permanente riguardanti le supplenze e gli incarichi sono contenute nel capo XIV del Regolamento 27 novembre 1924, n. 2367; e ad esse, anche per quanto non è accennato nella presente circolare, si fa qui espresso richiamo.

I. — *Supplenze e incarichi in generale.*

Il Ministero ha iniziato in questi giorni la nomina e la destinazione dei vincitori dei concorsi speciali e generali e degli altri professori che a qualunque titolo, hanno diritto all'assunzione in ruolo; e porterà a compimento questo lavoro entro il 15 ottobre. Oltre a ciò il Ministero dovrà provvedere anche a nomine e destinazioni in dipendenza dei concorsi di cui agli avvisi 8 luglio u. s. inseriti a pagg. 2083 e 2092 del n. 29 (parte 2.) del B. U. del corrente anno. Perciò le supplenze a cattedre le quali non siano state coperte dal Ministero entro il 15 ottobre saranno conferite dai Presidi colla riserva esplicita, da comunicarsi agli interessati, che esse cattedre potranno essere coperte in seguito, riserva conforme, del resto alla disposizione generale dell'art. 156 del citato Regolamento 27 novembre 1924, n. 2367.

Per quanto riguarda le scuole complementari, i Presidi tengano presente che i professori di ruolo di questi istituti, a termini della tabella 7 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, hanno obbligo di insegnare in un determinato numero di classi (di ruolo o aggiunte) e che, pertanto, qualora la popolazione scolastica sia tale da determinare la formazione di un numero di classi inferiore a quello richiesto dal numero delle cattedre di ruolo assegnate alla scuola, tutte le classi dovranno anzitutto essere ripartite in equa misura fra i professori di ruolo fino a concorrenza, possibilmente, dei loro obblighi di orario, e agli estranei potranno essere affidate per supplenza solo le classi che restino disponibili dopo tale ripartizione.

Gli incarichi sono:

1. Quelli previsti nelle tabelle 7, 8, 9, 11, 12 e 13 annesse al citato R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

2. Quelli derivanti dalla conservazione di classi di scuole facoltative di cui fu disposta la graduale soppressione per effetto dell'art. 14 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, in seguito a disdetta degli enti obbligati al loro mantenimento.

«Si avverte che gli insegnanti iscritti nel ruolo transitorio e adibiti

carichi è ammesso il ricorso al provveditore agli studi, la cui decisione ha carattere definitivo.

nel passato anno all'insegnamento nei modi previsti dal R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, si intendono confermati nello stesso insegnamento e nella stessa sede anche quest'anno in quanto sussistano le classi a cui furono assunti nel passato e quando ad essi il Ministero non abbia provveduto con diversa sistemazione o destinazione entro il 15 ottobre.

II. — *Presentazione delle domande, termini, documentazione.*

«Coloro che aspirano ad una supplenza o ad un incarico debbono presentare al Preside dell'istituto domanda in carta legale da L. 2 entro il 5 ottobre 1925.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. Quitanza della tassa di L. 10 prescritta dall'art. 2 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546; (V. pag. 12 del presente vol.)
2. Certificato di nascita debitamente legalizzato;
3. Titolo di abilitazione.

Per coloro che conseguirono l'abilitazione a norma del Regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, il relativo titolo può essere sostituito dall'indicazione precisa del numero e della pagina del B. U. del corrente anno, contenenti il decreto Ministeriale da cui risulta l'abilitazione conseguita, come vincitori o come idonei, in concorso.

4. Tutti quei documenti che valgano ad attestare i titoli di preferenza all'istante a norma dell'art. 27, comma 1° del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e i servizi prestati.

L'istante deve inoltre esibire tutti quei certificati di cui il Preside gli faccia richiesta.

È consentito presentare la domanda di supplenza o di incarico a più di un Preside; ma in tal caso, i documenti dovranno essere uniti ad una sola domanda. A corredo di ciascuna delle altre domande basterà unire una nuova ricevuta della tassa di L. 10 e un elenco dei documenti uniti alla prima domanda, con l'indicazione dell'istituto al quale la domanda stessa fu presentata.

I Presidi conferiranno l'incarico o la supplenza entro il 31 ottobre

La misura della retribuzione per le supplenze e gli

III. — *Criteri della scelta, servizio militare e risultato dei concorsi*

A norma del primo comma dell'art. 27 del R. decreto 6 maggio 1923 n. 1054, nella scelta dei supplenti e degli incaricati deve tenersi conto anzitutto, del servizio militare in reparti combattenti e dei risultati conseguiti in pubblici concorsi a cattedre di scuole medie.

Per il servizio militare valgono questi schiarimenti:

a) il servizio militare in reparti combattenti deve essere valutato anche se anteriore al titolo di abilitazione;

b) nel valutarlo si terrà conto delle distinzioni in esso conseguite (medaglie al valore, promozioni per merito di guerra, croce al merito di guerra, ecc.) e della sua durata;

c) il servizio militare in reparti non combattenti prestato durante la guerra 1915-1918 deve considerarsi come servizio di insegnante, anche se anteriore al titolo d'abilitazione;

d) in generale per la valutazione del servizio militare devono tenersi presenti i chiarimenti dati nella circolare n. 77 del giorno 8 gennaio 1923 dal Ministero della guerra, pubblicata anche recentemente (n. 29, parte 2^a, pag. 2089) nel B. U. del Ministero della pubblica istruzione.

Quanto ai risultati conseguiti in pubblici concorsi a cattedre di istituti medi (indetti dopo il 1 ottobre 1906) si debbono prendere in considerazione anche i risultati di concorsi per istituti pareggiati, quando siano stati approvati dalle competenti autorità. Per risultato di concorso si intende il posto occupato nella graduatoria.

Essendo i due criteri fondamentali di scelta, servizio militare e risultati in pubblici concorsi, posti dalla legge sullo stesso piano, il Ministero lascia alla facoltà discrezionale dei Presidi il dare la preferenza all'uno o all'altro dopo vagliati attentamente, caso per caso, i titoli dei singoli aspiranti.

IV. — *Titoli di studio.*

Soggetti a valutazione e a graduazione di merito sono, naturalmente, anche i titoli di studio.

Per gli aspiranti a supplenza in cattedra di ruolo, i quali presentino lauree o diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1923, oppure nel caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923 n. 2909, entro il 31 dicembre 1925 si deve osservare quanto segue:

incarichi di qualunque specie è stabilita nell'annessa tabella n. 6.

1. Quando per una disciplina o per più discipline raggruppate in unica cattedra il titolo pieno di abilitazione può consistere o nella laurea, o in diplomi di magistero, o in abilitazione, la laurea è titolo preminente sui diplomi, e questi sono preminenti sulle abilitazioni anche se gli uni e le altre siano più specifici nei riguardi delle materie di insegnamento;

2. In applicazione dell'art. 3 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1545, le diplomate degli istituti superiori di magistero femminile si intendono ammesse ad insegnare le discipline o il gruppo di discipline per le quali sono abilitate, in tutti gli istituti medi di primo grado, esclusi i ginnasi e nel corso superiore dell'istituto magistrale. Per le lingue straniere esse sono ammesse ad insegnare anche negli altri istituti di secondo grado, esclusi i Licei scientifici;

3. Le abilitazioni sono titolo sufficiente solo se rilasciate per il grado di scuola a cui bisogna provvedere;

4. Per le supplenze che riguardano più insegnamenti raggruppati sotto unica voce nelle tabelle annesse al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ma ai quali corrispondono titoli di studio che si conseguono separatamente, l'aspirante deve possedere, sempre con preminenza da accordarsi alle lauree, almeno quel titolo che abilita ad insegnare la prima delle materie indicate sotto la stessa voce, fatte le seguenti eccezioni:

a) per le cattedre che comprendono il latino e il greco è in ogni caso richiesto il titolo che abilita a detti insegnamenti;

b) per la matematica e fisica in tutte le scuole in cui sono unite; per la storia, filosofia ed economia politica nel Liceo scientifico; per la filosofia, storia, economia politica, nel Liceo classico; per la storia, (e geografia), filosofia, diritto ed economia politica nel Liceo femminile, si ammette che sia titolo equivalente anche la laurea che abilita alla seconda delle materie indicate sotto la stessa voce;

c) per la matematica, scienze naturali, computisteria nella scuola complementare; scienze naturali, chimica e geografia, nel Liceo classico e nel Liceo scientifico, si ammette che la suddetta laurea sia sufficiente, ma di minore valore.

Per gli altri aspiranti a dette supplenze, il titolo necessario è l'abilitazione specificatamente indicata per ciascun insegnamento nella 4^a co-

In nessun caso l'orario del supplente e dell'incaricato può superare le 24 ore settimanali di lezione.

lona della Tabella annessa al citato Regolamento 4 settembre 1924 n. 1533: e il grado di merito è dato dal numero dei punti ottenuti nella graduatoria dei vincitori o degli idonei nel relativo concorso, numero risultante dal B. U. del Ministero, al quale l'istante ~~non~~ fatto nella domanda — come sopra è detto — preciso riferimento.

E' dovere del Preside accertare se eventualmente per la graduatoria indicata dall'istante sia stata, in successivi fascicoli del B. U. pubblicata errata - corregge o rettificata.

Per quanto riguarda gli incarichi, occorre distinguere quelli per discipline che in tutti o in alcuni istituti medi sono costituite in cattedre di ruolo, da quelli per cui tale costituzione non è in alcun caso prevista e che sono per le seguenti discipline: stenografia, calligrafia, storia dell'arte, strumento musicale, lavori femminili ed economia domestica, danza.

Gli incarichi della prima specie sono, per ciò che concerne il titolo di abilitazione, assimilati alle supplenze e debbono perciò conferirsi secondo le norme qui sopra indicate per le supplenze stesse a seconda che si tratti di titolo di abilitazione antico o nuovo. Invece per quelli della seconda specie, che cioè non competano in alcun caso insegnamento di ruolo, nulla è innovato, giusta l'art. 86 del predetto Regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, alle disposizioni precedenti che regolano il rilascio dei corrispondenti titoli di abilitazione, e quindi alla loro valutazione.

V. — Servizio prestato

Altro elemento di valutazione è il servizio di insegnante negli istituti medi, per il quale è da osservare:

1. Il valore da attribuirsi al servizio scolastico secondo la sua natura (supplenze a cattedre di ruolo, incarichi in corsi completi aggiunti, in classi aggiunte della stessa materia, o di materia affine, dello stesso grado o diverso, ecc.), deve essere tale da non precludere a priori la via a chi, fornito d'altri buoni requisiti, non abbia potuto prima d'ora, per ragioni che in molti casi sono state meramente contingenti, dare la propria opera alla scuola.

Ai servizi qui previsti deve aggiungersi, con preminenza su tutti, quello di ruolo in scuole pareggiate soppresse dello stesso tipo e grado

Art. 28. — Nessuna classe può avere più di 35 alunni.

di quella a cui bisogna provvedere (considerando l'istituto magistrale corrispondente alla scuola normale) e, subordinatamente, di diverso tipo e grado.

2. L'aver insegnato fedelmente per l'anno intero scolastico precedente in un determinato istituto è, per il conferimento della supplenza e dell'incarico nello stesso istituto, titolo di preferenza tra gli aspiranti, ma subordinatamente alla migliore graduazione che alcuni tra questi possono raggiungere per effetto della valutazione del servizio militare in reparti combattenti e dei risultati dei concorsi.

VI. — Titoli vari

Infine sono valutabili anche i titoli che attestino dell'aspirante le doti morali ed educative, gli uffici occupati e le opere prestate che abbiano attinenza alle funzioni scolastiche ed educative.

VII. — Comunicazione delle supplenze e degli incarichi Assunzione dell'ufficio - Termine - Durata.

Il Preside, appena avvenuta la scelta, ne darà comunicazione mediante affissione nell'albo dell'istituto, e direttamente all'interessato per mezzo di lettera raccomandata, invitandolo a prender servizio entro un termine non maggiore di cinque giorni dalla data di spedizione della lettera stessa. Trascorso il termine senza che il professore prenda possesso del suo ufficio, il Preside procederà subito, seguendo l'ordine della graduatoria, ad altra nomina, per la quale si applicano le stesse norme, ma con termine anche più breve se il Preside giudichi che ciò debba farsi per evitare inutile perdita di tempo.

Quando in un istituto manchino aspiranti per qualche supplenza od incarico, il Preside potrà rivolgersi ai suoi colleghi di altri istituti affinché diano indicazioni di aspiranti, ai quali non sia stato affidato alcun insegnamento, o sia possibile, salvi sempre i limiti di orario e le altre esigenze, affidarne qualcuno in aggiunta a quello che già hanno.

Le nomine a supplenza od incarico hanno di regola efficacia per tutto l'anno scolastico in corso, e, in quanto occorra anche per gli esami del luglio, ma sono revocabili in qualunque tempo, quando ciò sia richiesto da esigenze generali di servizio o da gravi motivi imputabili all'insegnante. Questa riserva deve essere comunicata all'interessato all'atto della nomina.

Il numero dei corsi completi e delle cattedre e con-

Per provvedere a qualsiasi incarico o supplenza, anche nel corso d. l. l'anno il Preside si varrà, quando sia possibile, delle graduatorie da lui redatte per la stessa materia in principio d'anno, o per materia affine, purché in questo secondo caso il prescelto sia fornito del necessario titolo di studio; ma egli potrà anche prescindere da tale graduatoria quando la richieda l'interesse della scuola e sia possibile trovare sul posto persona abilitata ed idonea disposta ad assumere subito l'ufficio.

Per le supplenze di breve durata si applicano le disposizioni dell'art. 45 del Regolamento 17 novembre 1914, n. 2367.

VIII. — Orario dei supplenti e degli incaricati.

L'ultimo comma dell'art. 27 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, prescrive che in nessun caso l'orario del supplente e dell'incaricato possa superare le 24 ore settimanali di lezione.

Chi sia nominato supplente in una cattedra di ruolo ha l'obbligo di assumere l'intero carico: questo costituisce il suo dovere principale alle esigenze del quale, rispetto all'orario e alle ragioni didattiche, dovrà subordinarsi ogni altra aspirazione, tenuto conto anche delle condizioni di salute dell'insegnante. Perciò egli non potrà assumere insegnamento in altra scuola senza il consenso del Preside.

Nel caso di incarichi che, per l'esiguo numero di ore che richiedono in un istituto lascino margine ad assumerne un secondo ed un terzo altrove, è richiesto sempre il permesso dei Presidi degli istituti dove l'incaricato assumerebbe maggior numero d'ore.

Deve in ogni caso essere chiaro alla mente di ognuno che le esigenze generali dell'insegnamento e il conto in cui devono tenersi le condizioni speciali dell'istituto, prevalgono su qualsiasi altra considerazione e che nell'assicurare praticamente queste prevalenze è dovere del Preside di porre ogni studio ed energia.

IX. — Storia dell'arte.

I Presidi nella scelta per questi incarichi procedano con attenta cura: preferendo:

1° gli abilitati agli insegnamenti letterari nelle scuole di secondo grado:

a) che abbiano conseguito presso l'Università di Roma il diploma del corso di perfezionamento negli studi dell'arte medioevale e moderna;

seguentemente il numero dei posti di ruolo è determinato ogni biennio in base alle norme stabilite per ciascun tipo di istituti, con decreto del Ministro dell'Istruzione d'accordo con quello delle Finanze.

b) che abbiano ottenuto la laurea svolgendo una tesi di storia dell'arte classificata almeno con pieni voti legali, e che nell'insegnamento e nei loro studi abbiano dato prova di buona cultura e di sicuro interesse soprattutto per la storia dell'arte italiana;

c) che con le loro pubblicazioni attestino particolare competenza negli studi di storia dell'arte;

2° i direttori e gli ispettori delle Regie Gallerie.

X. — Ricorsi.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 27 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e dell'art. 163 del Regolamento 27 novembre 1924, n. 2367, contro il conferimento di una supplenza od incarico è ammesso ricorso al Provveditore agli studi, la cui decisione può investire anche il merito ed ha carattere definitivo.

Il ricorso deve essere presentato entro 10 giorni dalla data di affissione del provvedimento nell'albo dell'istituto. È inammissibile il ricorso di chi non abbia presentato a suo tempo la domanda al Preside e di chi non possieda il prescritto titolo di abilitazione.

I Regi Provveditori provvederanno alla decisione nel minor tempo possibile e ne daranno comunicazione al ricorrente a mezzo del Preside interessato.

I Regi Provveditori e i Presidi daranno la maggiore diffusione alla presente circolare, facendo intanto conoscere subito, con ogni mezzo disponibile, le norme riguardanti la presentazione delle domande, la documentazione di esse, il termine e i modi dell'accettazione.

Roma, 12 settembre 1925.

Il Ministro: FEDELE.

La ripartizione delle cattedre tra i vari istituti è disposta con decreto del Ministro dell'Istruzione. (1)

Art. 29. — Presso ogni Provveditorato agli studi è istituita una Giunta per l'istruzione media, nominata con decreto reale, composta del provveditore agli studi, presidente, di un professore universitario o di altra persona di eminenti meriti letterari o scientifici, di due presidi di scuole medie e di un professore ordinario di istituto medio di secondo grado. (2)

I componenti di detta Giunta durano in carica quattro anni e possono venire confermati.

Art. 30. — Le scuole medie dei collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal Ministero dell'Istruzione.

(1) Il numero di 35 alunni è fissato anche in modo preciso dallo art. I, ultimo comma del R. D. 4 Maggio 1925 n. 653 che il lettore troverà seguendo l'ordine cronologico in questa seconda parte della Raccolta.

Quanto ai posti di ruolo; poichè il numero dei corsi completi è, ad eccezione della Scuola Complementare, fissato per legge e per ogni ordine di istituti, ne segue che il numero delle cattedre e conseguentemente dei posti di ruolo, potrà d'ora innanzi diminuire, ma non aumentare. Vedi i seguenti art. 43, 51, 55, 61 e 66. Ogni biennio, quasi automaticamente, in base al numero degli iscritti ed all'orario obbligatorio di ogni professore, il numero della cattedre rimane stabilito e indicato al Ministero che deve emanare il relativo decreto per i due anni successivi. Onde possiamo augurare che questo provvedimento biennale, riesca a sopprimere il supplentato, di cui tutti sanno e ricordano «di quanto mal fu malte».

(2) La nuova Giunta sostituisce la vecchia Giunta Provinciale delle Scuole Medie. Vedi il successivo art. 143 e il R. D. 30 Aprile 1924, n. 965, Capo I nonché gli art. 55 e seguenti del R. D. 27 Novem. 1924, n. 2367; più innanzi, in questa stessa Il Parte.

Spettano ai comandanti dei collegi medesimi tutti i poteri deferiti ai presidi delle scuole medie. (1)

Art. 31. — Per l'insegnamento nei collegi militari il Ministero dell'Istruzione mette a disposizione del Ministero della Guerra i professori necessari aumentando di altrettanti posti i rispettivi ruoli.

Tali professori possono essere scelti soltanto fra gli insegnanti di ruolo che abbiano vinto un concorso speciale per quella materia e per quel grado di istituti per i quali sono messi a disposizione. (2)

Per tutta la durata dell'insegnamento presso i collegi militari, i professori di cui ai precedenti commi continuano ad essere sottoposti alle leggi e ai regolamenti per il personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'Istruzione.

Art. 32. — I professori e i presidi appartenenti alle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'Istruzione, che siano prescelti dal Ministro degli Affari Esteri o da quello delle Colonie con il consenso del Ministro dell'Istruzione, per le rispettive scuole, continueranno ad appartenere, per tutti gli effetti, ai ruoli di provenienza delle scuole medie del Regno, i quali saranno aumentati di altrettanti posti. (3)

Art. 33. — Ogni anno possono essere mandati in missione all'estero a perfezionarsi nelle lingue straniere

(1) Vedi deroga e disposizione transitoria: art. 26 R. D. 26 Giugno 1923, n. 1413 in parte III di questa Raccolta.

(2) Per la validità del servizio prestato in questi collegi, vedi art. 28, lettera a) R. D. 27 Nov. 1924, n. 2367, in questa Parte II.

(3) Vedi Nota art. seguente e art. 26 R. D. 27 Nov. 1924 ivi citato.

venti insegnanti di ruolo, i quali godranno, oltre lo stipendio, di un'indennità di missione da determinarsi volta per volta di concerto con il Ministero delle Finanze, avuto riguardo alle particolari circostanze di luogo e di tempo. La missione non può essere rinnovata per più di un anno. (1)

CAPO II°

Dell'istruzione complementare

Art. 34. — L'Istruzione complementare fa seguito a quella che s'impartisce nella scuola elementare e la compie. È data nella scuola complementare. (2)

Art. 35. — La scuola complementare è di tre anni e, di regola, ha i seguenti insegnamenti: lingua italiana, storia e geografia; matematica, scienze naturali e computisteria; disegno; una lingua straniera; stenografia; calligrafia. (3)

Inoltre, è materia d'esame la dattilografia.

(1) Non è computato per questi professori, agli effetti del periodo di prova, il tempo trascorso durante la missione; art. 26 R. D. 27 Nov. 1924, cit. Per la scelta del personale direttivo e insegnante nell'estero Vedi R. D. L. 7 Febb. 1929, n. 178 - Boll. Uff. n. 8 1926, pag. 380 - Gazz. Uff. 13 - 2 - 1925, n. 36.

(2) Alle Regie Scuole Complementari, non quindi alle pareggiate, e limitatamente al quadriennio scolastico 1923 - 27, sono stati aggiunti Regi Corsi di Integrazione, che però non possono superare il numero di 200. Se quindi la disposizione non sarà prorogata, questi corsi cesseranno col venturo anno 1926 - 27. Vedi R. D. 15 Ottobre 1923 n. 2370 in questa Parte II.

(3) Vedi Programmi di Esame in R. D. 31 Dicembre 1925, 2473 in Appendice. È stato aggiunto l'esame di Calligrafia. La prova di dattilografia è solo obbligatoria per coloro che la domandano: Art. 88 del R. D. 4 Maggio 1925, n. 653. Vedilo più innanzi in questa II Parte della Raccolta.

Art. 36. — Nessuna scuola complementare può avere un numero di classi superiore a ventiquattro.

Art. 37. — E' consentita la formazione di classi aggiunte non costituenti corso completo.

Una classe può essere sdoppiata soltanto se il numero dei suoi alunni sia superiore a quello indicato dall'art. 28. (1)

Art. 38. — L'annessa tabella n. 7 stabilisce per le varie discipline o gruppo di discipline del corso ordinario le cattedre di ruolo, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare. (2)

(1) La formazione delle classi aggiunte avviene secondo la norma stabilita dall'art. 9 del R. D. 4 Maggio 1925 citato. Il numero di 35 alunni fissato dall'art. 28 di questa legge è confermato dallo articolo primo di questo stesso decreto.

(2) La tabella n. 7 (V. Appendice) stabilisce quattro cattedre di ruolo e due incarichi; questi sono per la Calligrafia e Dattilografia. Ma il numero effettivo delle cattedre di ruolo è dato dalla popolazione scolastica del biennio, in base al numero complessivo delle ore di insegnamento stabilite per ogni disciplina o gruppi di discipline. A questo proposito giova ricordare che il R. D. 31 Dicembre 1925 n. 2473 ha abrogato semplicemente i programmi di esame portati dal R. D. 14 Ottobre 1923, n. 2345, ma ha lasciato in vigore gli Orari stabiliti dallo stesso R. D. salvo una lieve modificazione all'orario dell'Istituto Magistrale. L'istituzione di nuove cattedre di ruolo, dopo un biennio di prova è solo concessa alla Scuola Complementare che ammette Classi Aggiunte fino al numero massimo di 24, comprese in esso quelle del corso ordinario. Per tutti gli altri istituti, compreso il Liceo Femminile, è ripetuto il divieto delle classi aggiunte, salvo le disposizioni transitorie degli art. 36 e 37 del R. D. 26 Giugno 1923, n. 1413 (V. Parte III di questa Raccolta) e salvi i Corsi Completi aggiunti

Per ciascuna disciplina o gruppo di discipline costituenti unico insegnamento si provvede alla istituzione di una o più cattedre di ruolo, oltre quella del corso ordinario, in base al numero complessivo delle ore d'insegnamento impartite per quella disciplina o gruppo di discipline nell'istituto, da almeno un biennio, con le norme da stabilirsi nel regolamento, il quale sarà emanato su proposta del Ministro dell'Istruzione di concerto con quello delle finanze.

CAPO III^o

Dell'istruzione classica

Art. 39. — L'istruzione classica ha per fine di preparare alle Università e agli Istituti superiori.

È di due gradi: di primo grado nei ginnasi, di secondo nei licei.

Art. 40. — Il ginnasio è di cinque anni: i primi tre costituiscono il corso inferiore, gli altri due quello superiore.

Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia; matematica; una lingua straniera dal secondo anno.

Nel corso superiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, lingua greca, storia e geografia; matematica; la stessa lingua straniera che nel corso inferiore.

Art. 41. — Alla cattedra delle materie letterarie nel corso superiore si accede soltanto mediante concorso.

da istituirsi con le limitazioni di cui agli art. 43, 51 e 53 del presente R. D. Onde in tutti gli altri istituti le cattedre di ruolo potranno diminuire, per la scomparsa dei corsi completi aggiunti, giammai aumentare.

Art. 42. — Il liceo è di tre anni. Vi si insegnano: lettere italiane, latine e greche; filosofia, storia ed economia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; storia dell'arte.

Art. 43. — Ogni liceo-ginnasio ha, di regola, un solo corso completo di classi.

In non più di un terzo dei licei-ginnasi può essere istituito fino ad un quarto corso completo di classi per il ginnasio, fino ad un terzo corso completo di classi per il liceo.

È vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi di cui ai precedenti commi. (1)

Art. 44. — L'annessa tabella n. 8 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni liceo-ginnasio o liceo isolato o ginnasio isolato per le varie discipline o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Ogni liceo-ginnasio o liceo isolato ha un macchinista in servizio dei gabinetti scientifici. Lo stipendio dei macchinisti è stabilito dall'annessa tabella n. 17. (2)

(1) Occorre ben chiarire la portata di quest'art. come dei seguenti 51, 56, 66, che regolano in modo diverso la concessione dei corsi completi aggiunti al corso ordinario, e vietano le « Classi aggiunte ». Per il Liceo Classico è prescritto come norma generale un solo Corso Completo di Classi. Solo in via di eccezione, e limitatamente ad un terzo dei Licei Ginnasi è concesso: 1° Fino ad un 4° Corso Completo, per i Ginnasi; 2° Fino ad un Terzo Corso Completo per i Licei.

La istituzione delle classi aggiunte è vietata in modo assoluto per 2/3 dei Licei Ginnasi ed è solo consentita per l'altro terzo fino a formare i corsi completi suddetti.

(2) Il numero delle cattedre di materie letterarie (3 nel Ginn. Inf. e 2 nel Sup.) nei ginnasi si raddoppia o si triplica a seconda della esi-

CAPO IV.

Dell'istruzione tecnica.

Art. 45. — L'istruzione tecnica ha per fine di preparare all'esercizio di alcune professioni. È impartita nell'Istituto tecnico.

Art. 46. — L'istituto tecnico è di otto anni.

I primi quattro anni costituiscono il corso inferiore, gli ultimi quattro il corso superiore.

Art. 47. — Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana e latina, storia e geografia; matematica; disegno; una lingua straniera; stenografia.

Inoltre, è materia d'esame la dattilografia. (1)

Art. 48. — Il corso superiore può essere costituito dalla Sezione di commercio e di ragioneria e dalla Sezione di agrimensura o da una sola delle dette Sezioni.

stenza di un doppio o di un triplice corso. L'insegnamento della matematica può essere dato per incarico nel Ginnasio isolato in uno o in due corsi, a seconda dei casi, quando vi siano tre o quattro Corsi Completi. Per la Lingua Straniera si ha una cattedra per ogni corso. Lo stesso avviene per le cattedre nei Licei; ma per l'insegnamento della Matematica il cui orario comprende anche tutto il Ginnasio, quando restino disponibili ancora uno o più corsi ginnasiali o liceali dopo il completamento dell'orario di obbligo, l'insegnamento in questo corso o in questi corsi è affidato per incarico. Così pure l'insegnamento delle Scienze Naturali sarà dato per incarico in un corso, quando il Liceo ne abbia tre.

Il solo insegnamento della Storia dell'Arte è sempre dato per incarico.

(1) La Dattilografia, come nella Scuola Complementare, è materia di esame e non di insegnamento. Ma l'esame stesso è facoltativo, come quello di stenografia per l'ammissione al Liceo Scientifico. Vedi art. 88 R. D. 4 Maggio 1925 n. 653 in questa II Parte della Raccolta.

Art. 49. — La sezione di commercio e di ragioneria prepara all'esercizio di uffici amministrativi e commerciali.

Vi si insegnano: lettere italiane e storia; matematica e fisica, scienze naturali e geografia; due lingue straniere; computisteria e ragioneria; istituzioni di diritto; economia politica; scienza finanziaria e statistica; chimica merceologica; calligrafia.

Art. 50. — La sezione di agrimensura prepara alla professione di geometra.

Vi si insegnano: lettere italiane e storia; matematica e fisica; scienze naturali e geografia; agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia rurale; costruzioni e disegno di costruzione; topografia e disegno topografico; chimica; legislazione rurale; disegno.

Art. 51. — Ogni istituto tecnico ha, di regola, un corso completo di classi per il primo quadriennio e per ciascuna sezione del quadriennio superiore.

In non più di un terzo degli istituti tecnici possono istituirsi fino a tre corsi completi per il primo quadriennio e per la sezione di commercio e ragioneria.

È vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi. (1)

Art. 52. — L'annessa tabella n. 9 stabilisce per ciascun istituto tecnico il numero delle cattedre di ruolo

(1) Vedi Nota precedente art. 43. Permane la norma di un solo corso di classi per 2/3 degli Istituti Tecnici e per l'altro terzo è concesso di istituire fino a tre corsi completi per il 1° Quadriennio. Nessun Corso aggiunto fu concesso per la Sez. di Agrimensura. Nessuna Classe aggiunta.

per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare. (1)

CAPO V.

Dell'istruzione magistrale.

Art. 53. — L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari. È impartita negli istituti magistrali.

L'istituto magistrale è di sette anni; i primi quattro costituiscono il corso inferiore, gli altri tre quello superiore.

Art. 54. — Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina dal secondo anno, storia e geografia; matematica; una lingua straniera; disegno; elementi di musica e canto corale; studio di uno strumento musicale.

Art. 55. — Nel corso superiore si insegnano: lingua e lettere italiane; lingua e lettere latine e storia; filosofia e pedagogia; matematica e fisica; scienze natura-

(1) La Matematica, il Disegno e la Lingua Straniera sono date per incarico negli Istituti Tecnici che abbiano un triplice corso inferiore, e per l'insegnamento in uno di questi corsi; oppure tale insegnamento sarà assunto, senza retribuzione alcuna dal titolare della Sezione di Commercio e Ragioneria. La stenografia e la prima lingua straniera e la calligrafia sono sempre date per incarico.

Negli Istituti Tecnici aventi un triplice corso, per la Sezione di Commercio e Ragioneria, l'insegnamento della Matematica e Fisica, delle Scienze Naturali e della Geografia, dell'Economia Politica, Scienza Finanziaria e Statistica, sarà conferito per incarico riguardo ad uno di tali corsi. Per le cattedre di ruolo ed anche per altri incarichi, con o senza retribuzione, vedi la tabella 9 negli allegati.

li, geografia ed igiene; disegno; elementi di musica e canto corale; studio di uno strumento musicale.

Art. 56. — Ogni istituto magistrale ha per i primi quattro anni due corsi completi di classi; per gli altri tre un solo corso. In non più di 40 istituti può istituirsi un terzo corso completo nei primi quattro anni, un secondo corso completo negli altri tre. (1)

Nelle sedi in cui esista un liceo femminile è consentita la formazione di un quarto corso completo nelle prime quattro classi dell'istituto magistrale e di un terzo corso completo per gli altri tre anni.

È vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Art. 57. — Ad ogni istituto magistrale è annesso un Giardino d'infanzia o una Casa dei bambini. (2)

(1) L'Istituto Magistrale, come il Liceo Femminile, può avere due corsi completi, però solo nel I Quadrennio. L'eccezione di un terzo Corso Completo per i primi 4 anni e di un secondo Corso Completo negli altri tre è estesa fino a 40 Istituti Magistrali degli 87 esistenti e sarà facoltativa. Onde per 47 Istituti Magistrali il divieto di Corsi aggiunti è assoluto. Naturalmente si parla di Corsi Aggiunti, e non di Classi; poichè queste non sono concesse che, limitatamente, alla sola Scuola Complementare.

(2) Vedi gli art. 65 e 66 del R. D. 30 Aprile 1924 n. 965 circa il numero dei bimbi, le rette, l'amministrazione dei giardini di infanzia e le esercitazioni da svolgersi in esse dalle maestre giardiniere. Alle supplenti è corrisposto un compenso di L. 400 mensili, ma per i soli mesi di lezione e di esami e cioè per il servizio effettivamente prestato.

Per le nuove provincie, vedi R. D. 27 Settembre 1923, n. 2665 art. 2. Modificazioni R. D. 26 Giugno 1923 n. 1413 in parte III di questa Raccolta.

Art. 58. — Gli istituti magistrali sono elencati nell'annessa tabella n. 10. Le sedi dei detti istituti possono esser variate per decreto reale, ma non può essere aumentato il numero totale di essi.

Art. 59. — L'annessa tabella n. 11 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni istituto magistrale per le varie discipline o gruppi di discipline; gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare. (1)

CAPO VI.

Dei licei scientifici.

Art. 60. — I licei scientifici hanno per fine di sviluppare ed approfondire l'istruzione dei giovani che aspirino agli studi universitari nelle Facoltà di Scienze e di Medicina e Chirurgia, con particolare riguardo alla coltura scientifica.

(1) Negli Istituti Magistrali aventi tre Corsi Inferiori l'insegnamento della Lingua Straniera è conferito per incarico; così in quelli aventi un solo Corso Superiore è conferito per incarico l'insegnamento delle Scienze Naturali della Geografia e della Igiene. A proposito delle quali tre materie è bene notare che il recente Decreto approvante i nuovi programmi ha leggermente modificato anche l'orario di insegnamento, portandolo a due ore nella prima Classe ed a tre ore in ciascuna delle altre due classi. L'insegnamento di queste tre materie infine è dato ancora per incarico in un solo corso quando vi siano nell'istituto tre corsi superiori.

L'insegnamento della Matematica potrà essere conferito per incarico nei corsi che restino eventualmente disponibili, dopo che il titolare o i titolari delle cattedre abbiano assunto i corsi obbligatori.

Gli unici insegnanti del Ruolo C appartengono all'Istituto Magistrale, e sono la Maestra Giardiniera e l'insegnante di Musica e Canto Corale.

Art. 61. — Il liceo scientifico è di quattro anni.

Ogni liceo scientifico può avere fino a tre corsi.

È vietata la formazione di classi aggiunte oltre ai corsi completi.

Art. 62. — Nel liceo scientifico si insegnano: lettere italiane e latine; storia, filosofia ed economia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; una lingua e letteratura straniera; disegno.

Art. 63. — L'annessa tabella n. 12 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo scientifico per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto a insegnare. (1)

Art. 64. — All'istituzione dei regi licei scientifici può provvedersi con decreto reale da emanarsi su proposta del Ministro dell'Istruzione di concerto con quelle delle Finanze.

CAPO VII.

Dei licei femminili.

Art. 65. — I licei femminili hanno per fine d'impartire un complemento di cultura generale alle giovinette che non aspirino nè gli studi superiori nè al conseguimento di un diploma professionale.

Art. 66. — Il liceo femminile è di tre anni.

(1) L'insegnamento delle Scienze Naturali, della Chimica, della Geografia e del Disegno, nei Licei Scientifici aventi un triplice corso è conferito per incarico.

Ogni liceo femminile non può avere più di due corsi completi.

E' vietata la formazione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Art. 67. — Nel liceo femminile si insegnano: lingua e letteratura italiana e latina; storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica; due lingue straniere, delle quali una obbligatoria e l'altra facoltativa; storia dell'arte; disegno; lavori femminili ed economia domestica; musica e canto; uno strumento musicale; danza.

Art. 68. — L'annessa tabella n. 13 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo femminile per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun insegnante di ruolo è tenuto ad insegnare. (1)

Art. 69. — E' autorizzata l'istituzione per decreto reale di non oltre 20 regi licei femminili in tutto il Regno.

CAPO VIII.

Degli esami e degli studenti.

Art. 70. — L'anno scolastico incomincia il 16 ottobre e finisce il 30 giugno: le lezioni hanno luogo in tutti i giorni, meno quelli festivi ed altri dodici di vacanze. (2)

(1) Molti sono gli insegnamenti conferiti per incarico nel Liceo Femminile: La prima e la seconda Lingua Straniera, la Storia dell'Arte, il Disegno, i Lavori Femminili e l'Economia Domestica, la Musica ed il Canto, lo Strumento Musicale, la Danza.

Della Prima Lingua Straniera e del Disegno la cattedra di ruolo sarà istituita solo nei Licei Femminili aventi un doppio Corso.

(2) E' bene che l'anno scolastico sia stato chiaramente precisato entro due date che non ammettono possibilità di equivoci: il 16 Ottobre e il 30 Giugno. Scompaiono così tutte le vecchie e viete questioni intorno ai primi 15 giorni di Ottobre, ed il periodo dal 1 Luglio a questa data è nettamente staccato dall'anno scolastico come periodo di esami.

Art. 71. — Gli esami delle scuole medie sono di ammissione, idoneità, promozione, licenza, abilitazione e maturità.

Una grave questione fu già dibattuta sulla consistenza dell'anno scolastico, in quanto che dai limiti di tale consistenza si fece dipendere il riconoscimento degli anni di servizio pre-governativo e fuori ruolo. E poiché le disposizioni legislative in proposito parlavano di anno scolastico, di intero anno scolastico e di servizio compiuto senza interruzione, sorsero il dubbio che non potesse valutarsi agli effetti del riconoscimento del servizio pre-governativo e fuori ruolo, l'insegnamento compiuto, ad esempio, dal 1 Gennaio al 31 Luglio dell'anno scolastico. - (Per la valutazione dell'anno scolastico agli effetti del passaggio di ruolo, vedi art. 22 R. D. 27 Nov. 1924 n. 2367 e Nota.) Infatti gli art. 1 e 4 del R. D. L. 9 Maggio 1920 n. 749 (convertito in Legge con la Legge 17 Aprile 1925, n. 473, Gazz. Uff. 5 Maggio 1925 pag. 1720) parlano di servizio continuativo per almeno un anno scolastico (art. 1) e di servizio prestato per almeno un intero anno scolastico. (art. 4) Ma la questione stessa, che era molto grave per le sue conseguenze ci sembra oggi definitivamente risolta, ed in favore dei Presidi e Professori, da una recentissima sentenza della IV Sez. del Consiglio di Stato la quale ebbe così a statuire:

«L'art. 3. del R. D. L. 9 Maggio 1920 n. 749 stabilendo che si computano a favore degli Insegnanti governativi delle Scuole Medie gli anni di servizio di ruolo prestati nelle scuole parificate, deve intendersi nel senso di doverli computare gli anni scolastici (col temperamento in nota alle Tab. I e L. della Legge 1914) e non gli anni solari a periodi di 365 giorni ciascuno; - «Tale interpretazione, continua la sentenza, si giustifica non solo per effetto della Legge 16 Luglio 1914 n. 679, della quale l'art. 3 del R. D. L. appare un ulteriore sviluppo, ma altresì per un motivo fondamentale decisivo: che cioè in materia di insegnamento, non sono i periodi di tempo materialmente considerati che contano, ma è valutabile ciascun anno scolastico intero (salvo il temperamento in nota alle Tab. I e L. della Legge 1914) per lo svolgimento integrale del programma didattico, che si compie in ciascun anno, con reale rendimento di opera, ed al quale soltanto è giusto corrisponda adeguata valutazione della carriera del professore.» Ver-

Con esame di ammissione si accede alla prima classe delle scuole medie di primo e di recondo grado e alla quarta classe del ginnasio.

Con esame di idoneità accedono alle classi, per cui non è prescritto esame di ammissione, gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna.

Esami di promozione hanno luogo soltanto nel caso previsto nell'art. 83.

L'esame di Licenza è sostenuto alla fine del corso di scuola complementare e di liceo femminile; nessun alunno può esserne esonerato.

L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici.

Mediante l'esame di maturità si accede alle Università e agli Istituti superiori, salvo gli Istituti superiori di Magistero. (1)

di in Riv. di Dir. Pubb. già più volte citata, 1925, II, pag. 99; Sentenza IV Sez. 17 Gennaio 1925 n. 152.

Vedi per quanto riguarda il riconoscimento del servizio pre-governativo e fuori ruolo la Nota all'art. 42 del R. D. 27 Nov. 1924 n. 2367.

(1) Gli esami sono di Ammissione per la I Classe di tutti gli istituti di 1 e 2 grado e per la 4^a Classe del Ginnasio. Da quest'ultimo esame possono essere esclusi i candidati provenienti da istruzione privata che si presentano agli esami di ammissione al Liceo, dopo 5 anni dalla data di ammissione al Ginnasio. (V. art. 73 u. c.).

2. di Idoneità per tutti i provenienti da istruzione privata che si presentano per essere ammessi a qualunque classe per cui non sia prescritto l'esame di ammissione.

3. di Promozione, per gli alunni interni da classe a classe di Scuola Regia o pareggiata a norma degli art. 82 e 83 di questa legge.

4. di Licenza per gli alunni della Scuola Complementare e del

Art. 72. — Un esame unico di ammissione dà accesso indistintamente al ginnasio, al corso inferiore dell'Istituto tecnico ed al corso inferiore dell'istituto magistrale: un diverso esame di ammissione dà accesso alla scuola complementare.

Agli esami di cui al precedente comma può presentarsi solo chi compia, nell'anno in corso, almeno il decimo anno di età. (1)

Art. 73. — Può presentarsi ad esame d'ammissione diverso da quello per la 1^a classe di scuola media di primo grado colui che abbia conseguito l'ammissione inferiore tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale di studi.

Il candidato all'esame di ammissione al liceo scientifico o al liceo femminile dovrà aver conseguito, almeno quattro anni prima, l'ammissione a scuola media di primo grado.

L'alunno proveniente da scuola non governativa né pareggiata che abbia conseguito almeno cinque anni

Liceo Femminile, come per tutti coloro che intendano conseguire tali titoli.

5. di Abilitazione per gli alunni iscritti all'ultimo anno del Corso Superiore degli Istituti Tecnici o Magistrali, nonché per tutti coloro che vogliono conseguire il titolo di Ragionieri, di Geometri o di Maestri.

6. di Maturità per tutti coloro che vogliono iscriversi alle Università e agli Istituti Superiori, salvo quelli di Magistero.

(1) Vi ha un esame di ammissione per la Scuola Complementare ed una prova integrativa per l'ammissione alla prima classe del Ginnasio e del Corso inferiore dell'Istituto Tecnico o Magistrale. Ma coloro che abbiano conseguito in Luglio l'esame di ammissione alla Scuola Complementare ed in Ottobre abbiano superato la prova integrativa, si considerano come approvati in Luglio agli effetti della graduatoria per l'iscrizione. Vedi art. 37 R. D. 4 Maggio 1925 n. 653 in questa II Parte della Raccolta e Nota.

prima l'ammissione al ginnasio può aspirare all'ammissione al liceo senza aver conseguito l'ammissione alla quarta ginnasiale.

Art. 74. — Può presentarsi all'esame di maturità chi abbia conseguita l'ammissione a scuola di secondo grado tanti anni prima quanti ne occorrono in questa per il corso normale degli studi. (1)

Chi compie nell'anno in corso i 23 anni di età può presentarsi all'esame di maturità senza aver sostenuto alcun esame di ammissione.

Art. 75. — L'intervallo fra due esami di ammissione o fra l'esame di ammissione alla scuola di secondo grado e quello di maturità o di licenza dal liceo femminile può essere abbreviato di un anno per ciascun grado di scuola se concorrano speciali condizioni di età o di profitto. (2)

(1) Vedi gli art. 40, 41, 42, 43, 44, 50, 105, III del R. D. 4 Maggio 1925. L'intervallo prescritto è regolato dal corso normale degli anni di studio assegnati ad ogni istituto. L'art. 50 infatti prescrive che i giovani forniti di un titolo di maturità o di abilitazione, possono presentarsi all'esame per il conseguimento di un titolo diverso, dopo un eventuale intervallo corrispondente alla differenza nella durata complessiva degli studi. Per l'abbreviazione vedi nota seguente all'art. 75.

(2) Vedi art. 42, 43, 44, 45, 46 del R. D. 4 maggio 1925. La abbreviazione è di un solo anno sull'intervallo prescritto; quando non è compensata da ragioni di età, è concessa per ragioni particolari di merito e il beneficio è esteso a tutti gli esami, eccezione fatta della ammissione ad Istituto Medio di primo grado, mentre nella passata legislazione, esso era riservato alla sola Licenza.

Occorre una media generale assoluta di 8/10 nell'esame di ammissione e la promozione, magari con 6/10 nello scrutinio finale, alle classi successive; oppure la semplice promozione o idoneità a classe successiva alla prima con una media generale assoluta di 8/10 conseguita o nello scrutinio finale o nella prima sessione di esami.

Art. 76. — Alle classi, per le quali non è prescritto l'esame di ammissione, gli alunni delle scuole regie o pareggiate accedono per promozione dalla classe im-

L'abbreviazione di un anno oltre che per quanto ora si è detto, si può conseguire anche per ragioni di età:

- 1) Da chi compie 19 anni di età nell'anno in corso;
- 2) Da le alunne del Liceo Femminile che compiano 20 anni nell'anno in corso;
- 3) Da tutti coloro che compiano 23 anni nell'anno in corso. Costoro sono anche dispensati dal presentare qualunque altro titolo di studio.

La abbreviazione del corso rispetto all'intervallo prescritto, porta come conseguenza l'anticipazione dell'esame. E l'intervallo è regolato dal corso normale degli anni di studio assegnati ad ogni istituto.

Ora si può abbreviare l'intervallo ed anticipare di un anno l'esame nei casi seguenti:

- 1) Quando si tratti di esami di idoneità nei Ginnasi inferiori, o nei Corsi inferiori dell'Istituto Tecnico o Magistrale, oppure quando si tratti di esami di ammissione alla quarta ginnasiale o di ammissione al Liceo o di altri corsi superiori, e i candidati abbiano conseguito l'ammissione al primo corso di qualsiasi degli Istituti predetti di primo grado con una media generale assoluta di 8/10. Se però i candidati sono alunni di Scuola Pubblica, debbono aver conseguito la promozione per effetto di scrutinio finale alle classi successive.

Questa differenza di trattamento a danno degli alunni di Scuola Regia o Pareggiata, è facilmente spiegabile: non potersi concedere l'abbreviazione del corso degli studi a chi aveva dovuto sostenere esami di ripartizione per frequentare detto corso regolarmente.

- 2) Quando negli esami tutti di cui al precedente n. 1 i candidati abbiano conseguito ripetutamente per scrutinio finale o nella sessione di primo esame, la promozione o idoneità a classe successiva alla prima, con una media generale assoluta di 8/10.

- 3) Quando si tratti di esami di maturità, di abilitazione o di idoneità nei Licei e nei corsi superiori, e i candidati abbiano conseguito ripetutamente per scrutinio finale o nella sessione di primo esame, la promozione o l'idoneità, con una media generale assoluta di 8/10. Anche

mediatamente inferiore, in base al risultato di uno scrutinio collegiale al termine delle lezioni, salvo il disposto dell'art. 83; gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna, accedono per esame di idoneità, al quale possono presentarsi purchè abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola dello stesso grado di quella a cui aspirano, tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi.

Art. 77. — Gli alunni di scuola complementare e di liceo femminile, regi o pareggiati, alla fine del terzo anno sostengono un esame di licenza, al quale sono ammessi altresì gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna, che abbiano conseguito, da almeno tre anni, l'ammissione alla prima classe delle scuole stesse.

Art. 78. — Gli esami hanno luogo dopo il 30 giugno.

per questi esami, se i candidati sono alunni di Scuola Pubblica, debbono aver conseguito la promozione per effetto di scrutinio finale.

4) Quando, negli esami tutti di cui al precedente n. 3, i candidati abbiano conseguito, rispettivamente per scrutinio finale, o nella sessione di primo esame, la promozione o l'idoneità a classe successiva alla prima con una media generale assoluta di 8/10.

L'abbreviazione di un anno e l'anticipazione dell'esame è inoltre concessa ai soli alunni di Scuola pubblica che si presentano ad esami di ammissione e di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata; oppure che si presentano ad esami di licenza con cui si chiude la classe immediatamente successiva a quella da essi frequentata, purchè nell'uno e nell'altro caso abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto dello scrutinio finale.

Per la Licenza del Liceo Femminile è consentita l'abbreviazione di un anno a favore delle candidate che compiano 20 anni nell'anno in corso. (Indice. Repertorio citato pag. 76.)

Le prove previste nell'art. 83 hanno luogo normalmente nei primi dieci giorni di ottobre. (1)

Art. 79. — Il risultato dell'esame si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia o gruppo di materie affini.

Allo stesso modo si classificano il profitto e la condotta nel corso dell'anno. (2)

(1) Il diario degli esami è fissato dal Ministero solo per le prove scritte e grafiche degli esami di Maturità e di Abilitazione. E' fissato dal R. Provveditore per le prove scritte degli esami di ammissione.

E' fissato dal preside per le prove scritte degli esami di idoneità e di licenza.

Per tutte le prove orali il diario è fissato dalla Commissione.

Vedi gli art. 82 e 83 in relazione con gli art. 62, 63, 64 e 65 del R. D. 4 maggio 1925.

Per il diario degli esami di Educazione Fisica e per la sua pubblicazione, vedi Circol. Minist. della Direzione Generale dell'Ensf. in data 2 maggio 1924.

(2) La classificazione è particolarmente contemplata dall'art. 38 del R. D. 4 maggio 1925 e dell'art. 2 dell'Ordinanza sugli esami 5 giugno 1925, *Boll. Uff.* 1925, n. 23, pag. 1389.

Un procedimento affatto nuovo si ha nello scrutinio finale delle classi che si chiudono con esame di ammissione, di licenza, di maturità e di abilitazione. Per questi alunni si fa la somma dei voti riportati nello scrutinio finale, e se essa risulta di almeno 5/10 del massimo dei punti assegnabili, l'alunno è ammesso all'esame. Se non è abilitata, è grandemente limitata in questo modo la esclusione parziale dalle prove di esame; ciò che in confronto dei candidati provenienti da scuola privata o paterna, ammessi sempre a tutte le prove, costituisce una evidente disparità di trattamento.

Per la condotta è necessario però che gli alunni di scuola pubblica abbiano almeno 5/10.

La classificazione delle prove di ammissione e di idoneità ha luogo mediante i voti; quella delle prove degli esami di maturità, di abilitazione e di licenza, mediante giudizi motivati. Vedi art. 91, 92, 93, R. D. suddetto.

Art. 80. — Al termine di ciascun bimestre di scuola e al termine delle lezioni il Collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni. (1)

(1) Vedi: art. 22 R. D. 4 maggio 1925, n. 653, e Circol. Minist. n. 3 del 24 dicembre 1925; *Bull. Uff.* 1926, n. 1.

Per le votazioni bimestrali è da osservarsi che hanno ~~voti~~ separati le seguenti materie:

Nelle Scuole Complementari: la Storia e la Geografia.

Nel Liceo - Ginnasio: la Storia e la Geografia - la Filosofia e l'Economia Politica - la Matematica e la Fisica - le Scienze Naturali - la Chimica e la Geografia.

Nell'Istituto Tecnico: la Storia e la Geografia - la Geografia e le Scienze Naturali - la Matematica e la Fisica - le Costruzioni e il Disegno - la Topografia e il Disegno - la Computisteria e la Ragioneria - la Scienza Finanziaria e la Statistica.

Nell'Istituto Magistrale: la Storia e la Geografia - la Musica e il Canto Corale - la Filosofia e la Pedagogia - la Matematica e la Fisica - le Scienze Naturali e l'Igiene.

Nel Liceo Scientifico: la Filosofia e l'Economia Politica - la Matematica e la Fisica - le Scienze Naturali, la Chimica e la Geografia.

Nel Liceo Femminile: l'Italiano e il Latino - la Storia e la Geografia - il Diritto, la Filosofia e l'Economia - la Musica, il Canto, la Danza - i Lavori Femminili, e l'Economia domestica.

Debbono quindi avere due voti, e cioè uno per lo scritto e l'altro per l'orale:

Nella Scuola Complementare: l'Italiano, la Lingua Straniera, la Matematica, la Computisteria.

Nel Liceo Ginnasio: l'Italiano, il Latino, il Greco, la lingua straniera.

Nell'Istituto Tecnico: l'Italiano, il Latino, la Matematica, la prima lingua straniera, la seconda lingua straniera, la Ragioneria, le Istruzioni di Diritto, l'Agraria, le Costruzioni, la Topografia.

Nell'Istituto Magistrale: l'Italiano, il Latino, la Lingua straniera.

Nel Liceo Scientifico: l'Italiano, il Latino, la Lingua straniera, la Matematica.

Nel Liceo Femminile: l'Italiano, il Latino, il Francese, il Tedesco, l'Inglese.

Tabella A, del R. D. 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 81. — Per ottenere l'ammissione, l'idoneità, la licenza, l'abilitazione e la maturità è necessario aver conseguito nel relativo esame voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o in ciascun gruppo di materie affini.

Art. 82. — La promozione è conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o complessivamente in ciascun gruppo di materie affini ed otto decimi in condotta.

Art. 83. — Chi nello scrutinio finale per la promozione in qualsiasi esame del luglio abbia conseguito meno di sei decimi in non più di due materie o gruppi di materie o non abbia potuto nel luglio cominciare o compiere l'esame scritto o presentarsi all'orale, è ammesso a sostenere o ripetere le relative prove di esame nella sessione autunnale. (1)

(1) Vedi gli art. 77 e segg. del R. D. 4 maggio 1925. La promozione si consegue da chi nello scrutinio finale abbia conseguito un voto non inferiore a 6/10 in ciascuna materia o gruppo di materie e 8/10 in condotta.

Chi ha meno di 6/10 in più di due materie, che non sieno le facoltative, la calligrafia, il canto corale, la musica e la danza, deve ripetere l'anno.

Anche l'Educatione Fisica è calcolata fra queste ultime materie.

Chi ha conseguito meno di 6/10 in una o due materie o gruppi di materie, è ammesso a riparare queste discipline nella sessione autunnale.

Queste norme valgono anche per tutti gli altri esami.

Gli alunni che non riportino almeno 8/10 in condotta sono esclusi dalla promozione senza esame; se riportano meno di 6/10 sono esclusi anche dagli esami di riparazione per la promozione.

Gli alunni che riportano meno di 6/10 in condotta allo scrutinio finale sono esclusi dalla prima sessione di tutti gli altri esami, compresi quelli di maturità e di abilitazione.

Art. 84. — Una stessa classe di scuola governativa

Tutti gli alunni poi sono parimenti esclusi dalla prima sessione di qualsiasi esame, se nello scrutinio finale non riportano almeno 5/10 del massimo dei punti da assegnarsi per il profitto.

Con quest'ultima disposizione è impedita la esclusione da singole prove di esame; e la esclusione da tutte le prove è la giusta conseguenza della assoluta insufficienza del candidato.

Per gli esami di promozione lo scrutinio tien luogo di sessione di primo esame; art. 29 R. D. 4 maggio 1925. Nel caso però in cui il candidato voglia sostenere due diversi esami nello stesso anno, allora lo scrutinio non è considerato come sessione di esame. Vedi ivi art. 44.

Le operazioni di scrutinio finale si iniziano, rispettivamente il giorno successivo a quello del termine delle lezioni. Potrà procedersi allo scrutinio finale, nonostante qualsiasi numero di assenze, e indipendentemente dalla mancanza degli scrutini bimestrali precedenti, semprechè gli insegnanti ritengano di poter dare un giudizio sul grado di preparazione dell'alunno». — Ordinanza sugli Esami, 5 giugno 1925, *Boll. Uff. n. 23 pag. 2389*.

«Lo scrutinio è un vero e proprio giudizio di merito intorno alla diligenza ed al grado di profitto raggiunto dall'alunno al comporsi del periodo di tempo cui lo scrutinio stesso si riferisce. Tale giudizio ogni professore deve proporre all'esame dei colleghi e deve motivare desumendolo dalle prove di profitto date dall'alunno; il voto non è che un simbolo abbreviatorio e conclusivo.

I voti riportati durante il bimestre non sono che elementi e mezzi a questo giudizio; in quanto concernono singole prove o interrogazioni; ma ogni voto deve contare in rapporto alla importanza e alle difficoltà del saggio cui si riferisce; ed il complesso dei voti deve poi integrarsi col tener conto non solo della diligenza ma anche della attenzione, dell'istruimento, della prontezza dell'alunno; tutti elementi che anche se si sottostanno ad una quotidiana e periodica classificazione, sono preziosi quando s'ha da giudicarsi della capacità e della maturità di un'intelligenza. I Consigli di Classe considerino insomma che la inappellabilità dalle loro decisioni, il compito educativo che essi anche mediante gli scrutini debbono assolvere, le conseguenze che questi anno nella carriera scolastica dell'alunno richiedono che tutti i professori vi portino il loro contri-

o pareggiata può frequentarsi soltanto per due anni. (1)

Art. 85. — I programmi degli esami sono determinati con lo stesso decreto reale, che stabilirà gli orari di insegnamento. (2)

Art. 86. — Sono sedi degli esami di ammissione, d'idoneità, di promozione e di licenza tutte le scuole regie o pareggiate.

Art. 87. — Ogni commissione giudicatrice dell'e-

buto con senso vigile di responsabilità e di equanimità e con procedimenti non troppo sbrigativi.

«E chi lo presiede non ometta di esigere che i giudizi siano motivati non vagamente o con formule stereotipate, ma invece in modo da aderire alla personalità di ogni alunno.

«E poichè lo scrutinio dell'ultimo bimestre deve rappresentare il grado di profitto raggiunto al termine delle lezioni, è naturale che si identifichi con lo scrutinio finale.

«Nè è da opporsi che per tale modo gli alunni potrebbero essere indotti a trascurare lo studio dei primi bimestri col ripromettersi di raggiungere la meta nell'ultimo; perchè in una scuola bene ordinata non può accadere che quanto è stato per sei mesi oggetto di studio, di esercizi esplicativi, di ricapitolazioni parziali, insomma di vario allenamento mentale, si possa apprendere in due mesi senza essere un imparaticcio che il professore riesce facilmente a scoprire e a giudicare per quel che vale.» — Circol. Ministeriale n. 52 in data 2 giugno 1925.

(1) Una stessa classe non può essere frequentata per più di due anni. La iscrizione per un terzo anno può essere consentita dal Consiglio di Classe, ove non siasi proceduto allo scrutinio finale a causa di assenze, sebbene giustificate. Vedi art. 15 R. D. 4 maggio 1925.

(2) Gli Orari e i Programmi di cui in quest'art. vennero approvati con R. D. 14 Ottobre 1923, n. 2345; ma a questi programmi di esame vennero sostituiti quelli approvati con R. D. 31 Dicembre 1925 n. 2473. Quindi il R. D. 14 Ottobre 1923 rimane tuttora in vigore, meno che per i programmi e per una lieve modificazione d'orario nell'insegnamento dell'Igiene, della Geografia e delle Scienze nell'Istituto Magistrale.

same di ammissione, di idoneità e di licenza è presieduta dal Preside dell'istituto in cui l'esame ha luogo ed è composta:

1) per l'esame di ammissione: di professori di scuola del tipo e del grado, a cui aspirano i candidati; di un maestro di scuola elementare pubblica per l'ammissione alla scuola di primo grado; di un insegnante di scuola del tipo e del grado da cui i candidati provengono, per le altre ammissioni;

2) per l'esame di idoneità: di professori della classe a cui il candidato aspira;

3) per l'esame di licenza: di professori della scuola stessa.

I componenti le commissioni dell'esame di ammissione sono nominati dal Provveditore agli studi, quelli dell'esame di idoneità e di licenza, dal Preside (1)

Art. 88. — Sono sedi degli esami di abilitazione:

a) alle professioni cui prepara l'istituto tecnico, le città capoluogo di provincia;

b) all'insegnamento elementare, le città in cui sono i Provveditorati agli studi.

Art. 89 — Ogni commissione giudicatrice dell'esame di abilitazione di cui alla lettera a) del precedente articolo è composta: in maggioranza di professori degli istituti tecnici di altre provincie e di due persone che abbiano dato prova di notevole perizia nell'esercizio della professione, cui il candidato aspira. Essa è presieduta dal professore più anziano. (2)

(1) Le Commissioni per gli esami di Ammissione, Idoneità e di Licenza sono formate rispettivamente dal Preside o dal R. Provveditore competente a norma dell'art. 62 e segg. del R. D. 4 Maggio 1925.

(2) Vedi: Nota art. 92.

Ogni commissione giudicatrice dell'esame di abilitazione di cui alla lettera b) del precedente articolo è composta: in maggioranza di professori di istituto magistrale, d'un professore universitario che la presiede, e d'un direttore didattico.

Art. 90. — Le commissioni, di cui al precedente articolo, sono nominate dal Ministro su proposta dei Provveditori agli studi e debbono essere rinnovate ogni anno per intero.

Art. 91. — Gli esami di maturità per i provenienti dal liceo classico hanno luogo in quaranta sedi che saranno indicate nel regolamento, gli esami di maturità per i provenienti dal liceo scientifico in non più di venti sedi. In una stessa sede può essere costituita più d'una commissione. (1)

Art. 92. — Ogni commissione giudicatrice dell'esame di maturità è costituita:

a) per almeno due terzi, di professori di scuola di secondo grado.

b) per non più di un terzo, di professori universitari o liberi docenti.

Alla commissione così costituita si aggiunge un insegnante appartenente a scuola privata o persona estranea all'insegnamento. (2)

(1) Vedi art. 53 R. D. 4 Maggio 1925 e le annesse tabelle B e C per le sedi di esame di Maturità Classica e Scientifica, nonché per quelli di abilitazione tecnica o magistrale.

(2) La composizione delle Commissioni esaminatrici per gli esami di maturità e di abilitazione è comunicata dal Ministero ai Regi Provveditori entro il 15 Giugno.

I Presidenti delle Commissioni di una stessa circoscrizione si aduneranno nel secondo giorno precedente l'inizio degli esami, presso la se-

Le commissioni di maturità sono nominate dal Ministro. Nella imminenza dell'esame, la sostituzione dei commissari, che vengano a mancare per qualsiasi causa, è disposta dal Provveditore agli studi.

Ciascun commissario deve astenersi dal giudicare i candidati che siano stati da esso privatamente o pubblicamente istruiti.

Artr. 93. — Sarà corrisposto un compenso nella misura e con le modalità da stabilirsi per regolamento ai componenti le commissioni giudicatrici di abilitazione e di maturità e ai maestri elementari facenti parte delle commissioni dell'esame di ammissione. Il regolamento sarà emanato su proposta del Ministro dell'Istruzione, di

de della prima Commissione per stabilire i criteri di massima da seguire nello svolgimento degli esami.

Nelle ore antimeridiane del giorno precedente l'inizio degli esami, ciascuna Commissione è convocata nella propria sede. In questa adunanza si procede alla scelta dei temi che non sono inviati dal Ministero, e alla designazione dei Commissari da inviare presso ciascun Istituto per l'assistenza alle prove. — Vedi Ordinanza Ministeriale 2 giugno 1925.

Le Commissioni per gli esami di idoneità e di licenza sono nominate dal Preside. Art. 62, 64, 65 R. D. citato.

Quelle di Ammissione, sono nominate dal R. Provveditore. Vedi, ivi, art. 63, su indicazione del Preside. Tutte le altre Commissioni, maturità, abilitazione tecnica e abilitazione magistrale, sono nominate dal Ministero e la loro composizione è pubblicata nel *Boll. Uff.* (art. 70.)

E' estesa ai Presidi e Professori di scuole medie la disposizione dell'art. 23 del R. D. 30 settembre 1923, n. 2102, che fa obbligo ai professori universitari di partecipare alle Commissioni per gli Esami di Stato. Vedi, ivi, art. 76.

All'inizio della Sessione la Commissione Esaminatrice fa la revisione dei Programmi e degli elenchi di letture a norma degli art. 10, 11, 14 del R. D. 14 ottobre 1923, n. 2345. Vedi art. 66, 81, e 103, ultimo comma del R. D. 4 maggio 1925.

concerto con quello delle Finanze. Ai commissari saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio. (1)

Art. 94. — Il candidato agli esami di ammissione a scuola di secondo grado o di maturità, deve presentare la pagella dell'ultimo anno o, se provenga da scuola privata o paterna, un documento che attesti degli studi compiuti.

Sarà ogni anno pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero l'elenco degli istituti, i quali negli esami dei propri alunni, abbiano dato migliori risultati.

Art. 95. — La *promozione, l'idoneità e l'ammissione*

(1) L'art. 74 del R. D. 4 maggio 1925 riproduce la disposizione dell'art. 85 del Regolamento 30 aprile 1924, n. 756, oggi abrogato, concedente un compenso di lire 25 ai componenti la Commissione di Maturità e abilitazione.

A richiesta del R. Provveditore della regione lombarda il Ministero ha confermato che per tutte le altre Commissioni, comunque tenute formate, nessun compenso è dovuto.

Soltanto dunque ai componenti le Commissioni degli esami di maturità e di abilitazione, è dovuto un compenso di lire 25 al giorno, oltre l'indennità di missione e le spese di viaggio. Il compenso è dovuto dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione.

Al Commissario aggregato spetta lo stesso compenso stabilito per gli altri commissari.

Agli estranei è fatto il trattamento previsto per i funzionari del grado 8; vedi R. D. 11 novembre 1923, n. 2395.

Al maestro elementare chiamato a far parte della Commissione di esami per ammissione ad laici di primo grado è dato un compenso giornaliero di lire 15. Vedi art. 72 e 74 R. D. 4 maggio 1925 e Nota, in questa II Parte della Raccolta, ove è riportato anche il R. D. 25 Nov. 1925, n. 2380 che modifica le indennità di soggiorno e chilometraggio, ai membri di commissioni che si recano fuori residenza.

stione, valgono per proseguire gli studi in qualsiasi istituto governativo o pareggiato.

Art. 96. — Le tasse scolastiche sono quelle indicate nell'annessa tabella n. 14.

Con decreto reale, su proposta dei Ministri dell'Istruzione e delle Finanze saranno stabilite le modalità per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse a favore degli alunni bisognosi. (1)

CAPO IX.

Del personale di segreteria, degli assistenti, dei macchinisti e bidelli

Art. 97. — Il personale di segreteria dei licei ginnasi e degli istituti magistrali è a carico dello Stato, quello delle scuole complementari e dei licei femminili è a carico dei Comuni, quello dei licei scientifici e degli Istituti tecnici a carico delle Provincie.

In deroga al precedente comma è a carico dello Stato il personale di segreteria delle scuole complementari della Basilicata e della Sardegna e degli istituti tecnici delle anzidette regioni e di Modica.

Gli assistenti e i macchinisti degli istituti tecnici e dei licei scientifici sono a carico delle Provincie, accettuati quelli degli istituti tecnici della Basilicata e della Sardegna, i quali sono a carico dello Stato.

(1) Le tasse scolastiche sono quelle portate dalla Tabella E, annessa al R. D. 4 Maggio 1925. (Art. 113). E le disposizioni per l'esonero totale e parziale dalle Tasse sono ivi comprese - Titolo III Capo III art. 120 e seguenti. Vedi in questa II parte della Raccolta.

Sono inoltre a carico dello Stato gli assistenti degli Istituti tecnici di Modica e di Udine.

Art. 98. — Il ruolo dei segretari delle scuole medie è unico.

I segretari hanno gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 15 e sono nominati in seguito a concorso, al quale possono partecipare cittadini italiani muniti del titolo di studio e degli altri requisiti stabiliti dal regolamento.

Ogni liceo-ginnasio e ogni istituto magistrale ha un segretario di ruolo.

Presso i licei e i ginnasi isolati aventi da un biennio almeno 100 alunni, l'ufficio di segretario è affidato per incarico con l'annua retribuzione di lire mille. (1)

Gli assistenti sono in numero di tre in ciascun istituto tecnico ed anno gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 16.

Art. 99. — I macchinisti dei licei ginnasi sono a carico dello Stato, eccettuati quelli dei licei ginnasi della Sicilia che sono a carico dei Comuni.

Essi sono nominati con le stesse norme dei segretari, eccettochè per quanto riguarda i titoli attestanti la preparazione culturale e tecnica. (2)

(1) Ogni istituto ha un ufficio di segreteria, obbligatorio come l'Archivio. Può essere tenuto personalmente anche dal Preside. Vedi gli art. 77, 87 del R. D. 30 Aprile 1924 n. 965 per la nomina del personale e le mansioni.

Per i Diritti di Segreteria, Vedi Circ. Minis. 11 Giugno 1924, in Boll. Uff. 1924, n. 25, pag. 1379.

Per la nomina e i concorsi degli alunni segretari, vedi gli art. 165 e seguenti del R. D. 27 Novembre 1924 n. 2367.

(2) Vedi gli art. 72 - 76 del R. D. 30 Aprile 1924 n. 965. Il loro orario è di 7 ore per ogni giorno nel periodo delle lezioni; e di tre ore in quello degli esami e delle vacanze. Per la nomina ed i concorsi, vedi gli art. 182 e seguenti del R. D. 27 Novembre 1924 n. 2367.

Art. 100. — Il personale di servizio dei licei ginnasi è a carico dello Stato, quello degli istituti magistrali, dei licei femminili e delle scuole complementari a carico dei Comuni, quello dei Licei scientifici e degli Istituti tecnici a carico delle Provincie.

In deroga al precedente comma è a carico dei Comuni il personale di servizio dei licei ginnasi della Sicilia, a carico dello Stato quello delle scuole complementari degli istituti magistrali della Basilicata e della Sardegna, degli istituti delle anzidette regioni e di Modica.

Art. 101. — Il personale di servizio a carico dello Stato è costituito dai bidelli, i quali attendono alla completa pulizia e alla custodia dei locali e adempiono a qualunque altro incarico loro affidato dai Presidi.

I bidelli hanno gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 18.

Il regolamento stabilirà le modalità per la loro nomina e il loro licenziamento e le punizioni cui sono soggetti.

Art. 102. — Ogni liceo - ginnasio, istituto magistrale ed istituto tecnico ha un numero di bidelli variabile a seconda della popolazione scolastica, da due a sei; ogni liceo o ginnasio isolato o scuola complementare un numero di bidelli, variabile, a seconda della popolazione scolastica, da uno a quattro.

Il numero complessivo dei posti di bidello sarà ogni anno stabilito con decreto del Ministro dell'Istruzione d'accordo con quello delle Finanze. (1)

(1) Sono assunti in seguito a concorso, ma per soli titoli: art. 187 R. D. 27 novembre 1924, n. 2367. Vedi ancora agli art. 188 e seguenti le modalità del concorso e la particolare disposizione transitoria dell'art. 190 per cui possono essere assunti senza concorso, fino al 30 settembre 1926, gli antichi scieri dell'Amministrazione Scolastica Provinciale e gli attuali supplenti bidelli.

CAPO X.

Degli edifici scolastici e dell'arredamento

Art. 103. — Le Provincie, per gli istituti tecnici e i licei scientifici, ed i Comuni, per ogni altro ordine di scuole medie, sono obbligati ad apprestare l'edificio scolastico e a mantenerlo in buono stato. Le une e gli altri sono obbligati, altresì, all'arredamento, all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e ad ogni spesa d'ufficio, e, solo per ciò che riguarda gli istituti tecnici ed i licei scientifici, al materiale didattico e scientifico.

Al materiale didattico e scientifico di ogni altro ordine di scuole provvede lo Stato.

I Comuni hanno inoltre l'obbligo di provvedere alla custodia, all'illuminazione e al riscaldamento delle palestre e degli stadi di proprietà dell'Ente nazionale per l'educazione fisica. (1)

Così per la durata della prova, il licenziamento e le punizioni, vedi, ivi art. 191, 192 e 197 stesso R. D. — Bidelli dei R. Istituti Medici di Istruzione - Organico per l'anno scolastico 1924-25, pag. 2392 del *Boll. Uff.* 1924 - Ripartizione posti, ivi, 2393 e allegati N. 1. Vedi ancora art. 87, 93, 114 R. D. 30 aprile 1924, n. 965, e Organico D. M. 18 ottobre 1924; *Boll. Uff.* 1924, n. 45, pag. 2392; e D. M. 23 ottobre 1924; *Boll. Uff.* n. 45, pag. 2393, 1924 — Vedi infine Turno di Servizio dei Bidelli nelle vacanze e nei giorni festivi, art. 89, 90 R. D. 30 aprile 1924, n. 965 sopraccitato — Quando è affidato a donna; art. 92 R. D. stesso. — Per gli aiuti bidelli vedi art. 47 R. D. 26 giugno 1923, n. 1413.

(1) Lo Stato si è liberato dall'obbligo di provvedere gli edifici per la Scuola Media, di curarne la manutenzione e l'arredamento. Per l'art. 49 del R. D. 26 Giugno 1923, n. 1413, lo Stato ha continuato a provvedere ancora per il triennio 1923 - 1926 ai locali degli istituti di istruzione media che erano prima di questa legge a suo carico. Con l'attuale anno scolastico quindi cessano di aver vigore i contratti e le

Art. 104. — Per la costruzione e il restauro degli edifici scolastici gli enti obbligati a termini dell'articolo

convenzioni relative ai locali degli istituti predetti, e la cui scadenza sia posteriore al triennio fissato.

Il Capo XIX del D. M. 4 Maggio 1925 che ha approvato le norme per la compilazione dei progetti scolastici, così si esprime, riguardo a quelli destinati per le Scuole Secondarie:

« Nella compilazione dei progetti è necessario stabilire, sulla base della statistica degli alunni dell'ultimo quinquennio, la previsione del numero degli alunni per cui deve servire il fabbricato, divisi per sesso e per classe ».

« Per le scuole secondarie l'edificio è da preferirsi a due piani, ma si può provvederlo a tre piani ed eccezionalmente a quattro piani in centri di importanza e con aree fabbricabili limitate e costose. Le aule per le scuole secondarie devono contenere al massimo 40 alunni con una superficie corrispondente a mq. 1,25 per alunno ».

« Oltre al numero necessario di aule e locali complementari per la Direzione e per gli insegnanti, si devono provvedere gli ambienti adatti per la Biblioteca e le collezioni scientifiche, ed una o più stanze (in corrispondenza dei bagni) per il trattenimento e lo spogliatoio delle ragazze, se le scuole siano frequentate anche da donne ».

« Circa i locali occorrenti per i Musei, le Collezioni Scientifiche, i Laboratori di esercizi pratici, il Disegno ecc. si dovrà sempre richiedere il consiglio dei Direttori o Titolari dei singoli insegnamenti, prima di determinare le dimensioni, l'esposizione, la quantità di luce ».

« Negli edifici a più di due piani si avrà cura di destinare l'ultimo piano ai laboratori per esercizi pratici, scuole di disegno; lavori manuali e locali per il personale di servizio ».

« Le scale nelle scuole secondarie debbono avere gradini con alzata non maggiori di cm. 18 ».

« Le scuole secondarie debbono essere provviste in ciascun piano di un gruppo di latrine per ciascun sesso, ubicate in siti diversi; ciò indipendentemente dalle latrine per gli insegnanti ».

« Non si esclude per le scuole secondarie la latrina a sedile, momentaneamente trattandosi di scuole femminili, pur di avere il pavimento regolarmente raccordato per lo scolo ad un condotto provvisto di chiusura idraulica ».

precedente sono ammessi a godere dei maggiori benefici accordati dallo Stato ai Comuni per la costruzione degli edifici destinati alle scuole elementari.

CAPO XI.

Degli istituti pareggiati.

Art. 105. — Le scuole medie, ad eccezione degli istituti magistrali, mantenute da enti morali possono essere pareggiate alle regie per quanto riguarda il valore degli studi in esse compiuti. (1)

Art. 106. — La nomina, le promozioni e il licenziamento degli insegnanti di scuole medie pareggiate hanno luogo secondo le norme in vigore per le corrispondenti scuole governative.

Per la nomina, gli enti possono derogare dal concorso se gli insegnanti da nominare occupino già un posto di ruolo per la stessa disciplina o gruppo di discipline in scuole regie o pareggiate dello stesso tipo e grado o siano compresi in graduatorie di vincitori di concorsi a tali cattedre in attesa di nomina.

« Anche nelle scuole secondarie per i lavabi e le fontane è previsto il rubinetto a getto spiovente ».

« La capienza totale di un edificio ad uso scuole secondarie non deve superare il limite massimo di 1500 alunni ».

« A complemento valgono le istruzioni indicate per gli edifici ad uso scuole elementari che non sono in contrasto con le norme sopra stabilite ».

(1) Vedi più innanzi in questa Parte II della Raccolta il R. D. 6 Giugno 1925 n. 1084 che approva il Regolamento per gli Istituti Privati e pareggiati di istruzione media e per la regificazione, la creazione e la trasformazione di scuole.

Art. 107. — Gli insegnanti di ruolo che passano da una ad altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado per chiamata, conservano i diritti acquisiti.

Gli insegnanti di scuola pareggiata che passano ad occupare una cattedra in una scuola regia cumulano, ai fini della pensione, col servizio governativo quello prestato alla dipendenza dell'ente che mantiene la scuola pareggiata. In tale caso la spesa della pensione sarà ripartita tra l'ente medesimo e lo Stato in conformità dell'art. 48 della legge 21 febbraio 1895, n. 70. (1)

Art. 108. — L'ufficio di preside in una scuola media pareggiata è conferito mediante concorso per titoli tra gli insegnanti ordinari della stessa scuola forniti di laurea ed aventi almeno sette anni di servizio di ruolo in scuole governative o pareggiate. Nei primi sette anni successivi al pareggiamento l'ufficio direttivo è conferito, anno per anno, a titolo di supplenza ad uno degli insegnanti della scuola forniti di laurea.

L'ufficio di preside può essere conferito senza concorso a chi occupi lo stesso ufficio in altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado.

Art. 109. — Ai presidi e agli insegnanti delle scuole medie pareggiate si applicano, quanto alle puni-

(1) Questa disposizione è veramente providenziale ed ha tolto di mezzo una vecchia questione e una disparità di trattamento tra insegnanti pareggiati con ritenuta pensione a favore dell'ente che manteneva la scuola e insegnanti pareggiati presso enti che tale pensione non concedevano. Oggi la distribuzione dell'onere della pensione avviene in proporzione degli anni di servizio legalmente compiuti presso la scuola pareggiata e presso lo Stato, ed entrambi gli enti pagano la loro quota di pensione all'interessato.

zioni, le norme stabilite dagli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del presente decreto.

Art. 110. — Il regolamento da emanarsi su proposta del Ministro dell'istruzione di concerto con quello delle finanze, determina, in caso di regificazione della scuola media pareggiata, le condizioni per l'assunzione in servizio dello Stato del personale direttivo ed insegnante della scuola stessa.

Art. 111. — In caso di soppressione di una scuola media pareggiata, gli insegnanti di ruolo della scuola medesima hanno diritto di concorrere alle cattedre governative, per le quali posseggano il legale titolo di abilitazione qualunque sia la loro età.

Art. 112. — Agli insegnanti di scuole medie pareggiate che passano, per effetto di regificazione o di concorso, al servizio dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme stabilite dall'art. 6 del presente decreto.

Agli stessi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti dello stipendio, il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate.

CAPO XII.

Degli istituti privati

Art. 113. — È data facoltà ad ogni cittadino che abbia l'età di 30 anni compiuti ed i necessari requisiti morali, di aprire al pubblico un istituto di istruzione me-

dia, con o senza convitto, purchè siano osservate le seguenti condizioni :

1° che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti abbiano rispettivamente i requisiti voluti per insegnare in una scuola governativa, o titoli equipollenti; (1)
2° che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma in cui sarà stata annunciata al pubblico l'apertura dell'istituto. Modificazioni al sovraindicato programma debbono essere annunciate con eguale pubblicità;
3° che l'istituto sia sempre aperto al Provveditore agli studi e ad ogni persona cui il Ministro abbia dato speciale incarico di ispezionarlo;
4° che per l'educazione fisica si uniformi a quanto è stabilito per gli alunni delle scuole medie governative.

Art. 114. — Chi vuole usare della facoltà di cui al precedente articolo, deve farne domanda scritta al Provveditore agli studi, tre mesi prima dell'inizio delle lezioni.

Alla domanda debbono essere annessi i programmi degli insegnamenti ed i nomi degli'insegnanti coi titoli di cui sono muniti, ed una pianta dei locali destinati all'istituto.

(1) Vedi R. D. 6 Giugno 1925 n. 1084 in questa Parte II della Raccolta. Gli insegnanti dovrebbero avere tutti i requisiti e i titoli necessari per insegnare in scuola regia; ma la frase «titoli equipollenti» contenuta nel 2° Comma di quest'articolo ha dato origine ad una quantità di concessioni che esorbitano in modo troppo evidente dalla lettera della legge e dal pensiero del legislatore. Ai Regi provveditori specialmente, cui incombe il compito preciso della osservanza di questa disposizione, facciamo viva raccomandazione perchè nessun insegnante sia ammesso in scuole private, quando non possieda i titoli necessari per entrarvi. Peggio poi ancora quando la presidenza di queste scuole sia affidata a persona che non altro titolo possiede se non quello di esservi stata per il passato, o di tenere la direzione di annessi privati convitti.

Il Provveditore, riscontrata la regolarità dei documenti, deve accertarsi, con ogni mezzo, della idoneità dei locali ed assumere tutte le necessarie informazioni sulla moralità del richiedente.

Se entro due mesi dalla domanda non intervenga per parte del Provveditore un'opposizione motivata, ufficialmente notificata al richiedente, l'istituto può essere aperto, e, finchè si mantiene nelle condizioni accennate all'articolo precedente, non può essere chiuso se non per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione dell'ordine morale e la tutela dei principi che governano l'ordine sociale pubblico dello Stato o la salute degli allievi.

Se però l'istituto non sarà aperto entro sei mesi dal giorno in cui può esserlo, a tenore di quest'articolo, la domanda sarà considerata come non avvenuta.

Art. 115. — I motivi dell'opposizione all'apertura di un istituto possono essere sottoposti, sull'istanza del richiedente, al giudizio della Giunta per l'istruzione media.

Al giudizio della stessa Giunta devono essere sempre sottoposte le cause che possono rendere necessaria la chiusura di questi istituti.

In ogni caso alla chiusura non si può far luogo se non per decreto ministeriale.

Art. 116. — Nei casi d'urgenza il Provveditore agli studi, riservate le guarantee dell'articolo precedente, può far procedere alla chiusura temporanea di un istituto privato.

Art. 117. — Gli istituti ed i corsi d'istruzione media che vengono aperti senza che si sia adempiuto alle prescrizioni degli articoli 113 e 114 sono, senz'altro,

chiusi e coloro che li hanno aperti sono passibili di una multa estensibile dalle mille alle cinquemila lire. In caso di recidiva, alla multa può essere aggiunta la detenzione da sei giorni a tre mesi.

TITOLO II
DEI CONVITTI NAZIONALI
Del patrimonio e dell'amministrazione
CAPO I.

Art. 118. — I convitti nazionali hanno per iscopo di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti. (1)

Art. 119. — I convitti nazionali sono istituti pubblici con piena personalità giuridica.

Essi sono sottoposti alla tutela della Giunta per l'istruzione media e all'altra vigilanza del Ministero dell'istruzione.

Al personale direttivo, educativo e contabile, di ruolo, provvede lo Stato; ad ogni altra spesa i Convitti nazionali provvedono con le rendite del proprio patrimonio e con le rette dei convittori.

Art. 120. — I convitti nazionali non sono tenuti a corrispondere allo Stato alcun contributo per gli stipendi del personale delle scuole medie governative, per classi aggiunte delle scuole stesse e per gli stipendi dei funzionari dei convitti medesimi.

I convitti nazionali di Genova, Novara, Torino e Voghera hanno, con esenzione da qualsiasi tassa, il libero uso dei fabbricati ad essi assegnati col decreto luogotenenziale 25 agosto 1848, n. 777, e col R. decreto 4 ottobre 1848, n. 819.

(1) Vedi Regolamento in R. D. 1° Settembre 1925 n. 2009 in questa II Parte della Raccolta.

Art. 121. — L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un Consiglio, composto:

a) del Rettore, presidente;
b) di due delegati, l'uno del Consiglio provinciale e l'altro del Consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno;

c) di due persone nominate dal Ministro dell'istruzione, una delle quali scelta fra il personale dirigente ed insegnante delle scuole medie, frequentate dai convittori;

d) di un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato dall'Intendente di finanza della provincia.

I componenti del Consiglio di amministrazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio.

Art. 122. — Il Consiglio di amministrazione esamina ed approva il bilancio di previsione, autorizza il rettore a stare in giudizio, cura che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, prende le deliberazioni necessarie al normale funzionamento dell'istituto, alla conservazione, all'utile trasformazione ed all'incremento del suo patrimonio.

Art. 123. — Per contratti che non eccedano il valore di lire tre mila, il Consiglio di amministrazione potrà, previa autorizzazione della Giunta per l'istruzione media e per giustificati motivi, adottare la licitazione privata o la semplice trattativa privata.

Per le forniture dei generi alimentari e per i biso-

gni immediati dell'istituto, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare che si provveda anche ad economia.

Alla fine dell'esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione esamina ed approva il conto consuntivo.

I componenti il Consiglio di amministrazione sono responsabili verso l'istituto dei danni economici ad esso arrecati in seguito a inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o grave colpa.

Art. 124. — I convitti nazionali potranno richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura Erariale.

Art. 125. — Il Consiglio d'amministrazione dei convitti nazionali, può essere sciolto con decreto reale per gravi motivi o quando, richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti per legge, persista a violarli. In caso di scioglimento l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario, le cui indennità sono poste a carico del convitto.

CAPO II.

Del personale direttivo, educativo e contabile.

Art. 126. — Il personale dei convitti nazionali comprende:

- a) istitutori,
- b) maestri elementari,
- c) vice - economi,
- d) vice - rettori,
- e) economi,
- f) rettori.

Il ruolo organico del detto personale è stabilito dall'annessa tabella n. 19.

Gli stipendi relativi sono stabiliti e disciplinati dall'annessa tabella n. 20.

Art. 127. — Al posto di istitutore si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame.

Al concorso sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli forniti di laurea e degli altri requisiti stabiliti dal regolamento.

Nel bando di concorso sarà espressamente indicato il numero dei posti dei convitti nazionali femminili, ai quali potranno aspirare soltanto le donne.

I vincitori conseguono il titolo e il grado di istitutori straordinari e sono nominati effettivi solo dopo un anno di prova. Qualora la prova non sia favorevole l'istitutore straordinario è licenziato alla fine dell'anno o anche prima.

Art. 128. — I maestri elementari interni dei convitti nazionali sono nominati in seguito a concorso per esami, al quale potranno partecipare soltanto i maestri delle pubbliche scuole elementari in attività di servizio con il grado di ordinario.

Art. 129. — Al posto di vice - economo si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame.

Al concorso sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli forniti del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione di ragioniere.

Gli istitutori straordinari ed effettivi, anche se sforniti del titolo, di cui al secondo comma del presente articolo, possono essere ammessi al concorso purché siano provvisti della laurea rilasciata dalle Facoltà di giurisprudenza o dagli Istituti superiori di commercio.

I vincitori conseguono il titolo e il grado di vice-economista straordinario e sono nominati effettivi solo dopo un anno di prova. Qualora la prova non sia favorevole il vice-economista straordinario è licenziato o restituito al suo precedente grado di istitutore alla fine dell'anno o anche prima.

Art. 130. — I vice-rettori sono scelti dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, tra gli istitutori, forniti di laurea, con almeno cinque anni di anzianità come effettivi.

Gli economisti sono scelti dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, tra i vice-economisti che abbiano almeno cinque anni di anzianità come effettivi.

I rettori sono scelti dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, tra i vice-rettori, forniti di laurea, i quali abbiano prestato almeno due anni di lodevole servizio nel grado di vice-rettore.

Art. 131. — Il rettore è il capo del convitto e ne ha la rappresentanza legale.

Egli è responsabile del buon andamento morale, disciplinare ed economico del convitto.

Art. 132. — L'economista, che è tenuto a prestare cauzione nella misura stabilita dal regolamento, è incaricato, sotto la direzione e la vigilanza del rettore, di tutto ciò che concerne l'amministrazione, la contabilità e il servizio interno del convitto.

Art. 133. — Qualora il conto consuntivo annuale d'un convitto si chiuda con disavanzo, il Ministro dell'istruzione disporrà immediatamente un'inchiesta contabile a carico del rettore e dell'economista.

Art. 134. — In ciascun convitto nazionale verranno assunti in servizio, senza diritto a stabilità, istitutori assistenti, nel numero ritenuto necessario da ciascun Consiglio di amministrazione.

Per la nomina ai posti di istitutore assistente sarà data la preferenza a coloro che risultino iscritti alla Facoltà di Lettere e di Filosofia delle Regie università e degli Istituti superiori.

Agli Istitutori assistenti verrà corrisposta una retribuzione annua non inferiore a lire duemila oltre il vitto e l'alloggio, a carico del bilancio del convitto.

Art. 135. — Il lodevole servizio prestato, per un anno almeno, nei convitti nazionali, in qualità d'istitutore di ruolo o d'istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato, agli effetti dei concorsi a cattedre nelle scuole medie, titolo pari a quello dell'insegnamento nelle scuole medesime.

Art. 136. — I funzionari di ruolo dei convitti nazionali possono essere ammessi, purchè celibi, a sedere alla mensa collegiale e ad usufruire dello stesso vitto della comunità, con l'obbligo di corrispondere all'amministrazione del convitto una somma mensile, pari alla effettiva spesa, accertata dal Consiglio di amministrazione sulla base della media giornaliera.

La concessione, di cui al precedente comma, può esser fatta anche ai funzionari di ruolo ammogliati per quei periodi dell'anno nei quali abbiano la famiglia dimorante altrove o quando esigenze di servizio lo richiedano.

Art. 137. — Ai funzionari di ruolo dei convitti nazionali sono applicabili le norme relative allo stato giuridico degli impiegati civili.

Le norme per l'assunzione in servizio ed il licenziamento degli istitutori assistenti e per le punizioni a loro carico saranno stabilite dal regolamento, il quale disciplinerà anche il trattamento del personale per gli insegnamenti interni e per il personale subalterno proprio a ciascun convitto.

CAPO III.

Dei convittori.

Art. 138. — Ai convitti nazionali sono ammessi fanciulli di età non inferiore ai sei anni e non superiore ai dodici.

Il regolamento stabilirà le norme e le modalità per l'ammissione e le speciali condizioni per la dispensa del limite massimo di età.

Art. 139. — I convittori frequentano le scuole elementari interne o le scuole pubbliche di istruzione media.

Art. 140. — La misura della retta annuale dei convittori è fissata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dall'autorità tutoria in sede di bilancio.

Art. 141. — All'educazione fisica dei convittori provvede ciascun convitto con propri insegnanti.

Inoltre in ciascun convitto sarà svolto, secondo norme fissate dal regolamento, un corso di istruzione pre-militare, su programma stabilito dal Ministero della Guerra, per i convittori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. I convittori, che abbiano, frequentato il prescritto biennio, e superato i relativi esami, conseguiranno un brevetto di compiuta istruzione pre-militare e godranno dei vantaggi ad esso inerenti.

Disposizioni generali e finali.

Art. 142. — Il Ministro dell'Istruzione è autorizzato ad apportare all'ordinamento interno degli istituti delle nuove provincie quelle variazioni che siano rese necessarie dalla diversità della lingua d'insegnamento, senza, peraltro, modificare nè il numero delle cattedre di ciascun istituto nè gli stipendi dei professori.

Art. 143. — Le Giunte per l'istruzione media di cui all'art. 29 sostituiranno dal 1. luglio 1923 le attuali Giunte provinciali per le scuole medie.

Art. 144. — Saranno applicate con effetto dal 1. ottobre 1923 le norme riguardanti lo stato economico dei presidi e dei professori; i ruoli organici del personale; il conferimento delle supplenze e degli incarichi; l'ordinamento degli istituti; l'incompatibilità di altro ufficio con quello di preside o di professore; i congedi e le aspettative per ragioni di famiglia.

Saranno applicate invece con l'anno scolastico 1923-24 le norme relative agli esami ed all'esonerazione dei presidi dall'insegnamento e la tabella delle tasse scolastiche; e col 1. gennaio 1924 la norma di cui all'art. 120.

Art. 145. — Sono abrogate le leggi 12 luglio 1896, n. 293; 8 aprile 1906 n. 141; 8 aprile 1906 n. 142; 16 luglio 1914 n. 679; 22 dicembre 1921 n. 2057; fatta eccezione per le norme relative alla Sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio superiore in quanto non siano in contrasto col presente decreto.

È inoltre, abrogata qualunque altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 146. — Con altro decreto saranno dettate le

norme transitorie per regolare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1923.

Vittorio Emanuele.

MUSSOLINI DE STEFANI - GENTILE

Visto. Il guardastiglli: OVIGLIO.